



STATUTO CONFEDERALE
E REGOLAMENTO

INDICE

STATUTO CONFEDERALE

TITOLO I - DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPI

ART. 1	7
ART. 2	10

TITOLO II - DEGLI ASSOCIATI E DEI LORO OBBLIGHI

ART. 3	10	
ART. 4	ENTI AFFILIATI	11
ART. 5	ENTI ADERENTI	12
ART. 6	OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI	12
ART. 7	INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI	13
ART. 8	COMMISSARIAMENTO	14
ART. 9	ELETTORATO PASSIVO	17
ART. 10	PERDITA DELLA QUALITÀ DI ASSOCIATO	17

TITOLO III - ORGANI DELLA CONFEDERAZIONE

ART. 11	ORGANI DELLA CONFEDERAZIONE	18
ART. 12	ASSEMBLEA GENERALE	18
ART. 13	COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA	20
ART. 14	ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA	20
ART. 15	COMITATO DIRETTIVO	21
ART. 16	ATTRIBUZIONI DEL COMITATO DIRETTIVO	22

ART. 17	GIUNTA ESECUTIVA	25
ART. 18	ATTRIBUZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA	26
ART. 19	PRESIDENTE E VICE PRESIDENTI	28
ART. 20	ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE	29
ART. 21	REVISORI DEI CONTI	30
ART. 22	COLLEGIO DEI PROBIVIRI	30

TITOLO IV - ORDINAMENTO DEL SETTORE ECONOMICO

ART. 23	ORGANI DELL'ATTIVITÀ ECONOMICA	31
ART. 24	SEZIONI DI PRODOTTO PROVINCIALI/INTERPROVINCIALI E REGIONALI	31
ART. 25	FEDERAZIONI NAZIONALI DI PRODOTTO	32

TITOLO V - FEDERAZIONI NAZIONALI DI CATEGORIA

ART. 26	FEDERAZIONI NAZIONALI DI CATEGORIA	34
---------	------------------------------------	----

TITOLO VI - FEDERAZIONI REGIONALI E UNIONI REGIONALI

ART. 27	COSTITUZIONE E FINALITÀ	35
ART. 28	ORGANI E FUNZIONAMENTO DELLE FEDERAZIONI REGIONALI	36
ART. 29	INADEMPIENZA DELLE UNIONI NEI CONFRONTI DELLE FEDERAZIONI REGIONALI	38

TITOLO VII - COMITATI CONSULTIVI , ASSOCIAZIONE GIOVANILE E ASSOCIAZIONE PENSIONATI

ART. 30	COMITATI CONSULTIVI	39
ART. 31	SETTORE GIOVANILE	39
ART. 32	ASSOCIAZIONE NAZIONALE PENSIONATI AGRICOLTORI	40

TITOLO VIII - DIRETTORE GENERALE E PERSONALE

ART. 33	DIRETTORE GENERALE	40
ART. 34	PERSONALE CONFEDERALE	41
ART. 35	ELENCO DEI DIRETTORI	41

TITOLO IX - PATRIMONIO - ENTRATE - BILANCI

ART. 36	PATRIMONIO	41
ART. 37	ENTRATE	42
ART. 38	BILANCI	42

TITOLO X - MODIFICAZIONI STATUTARIE SCIoglimento DELLA CONFEDERAZIONE

ART. 39	MODIFICHE STATUTARIE	43
ART. 40	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE DELLA CONFEDERAZIONE	43
ART. 41	DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	43
ART. 42		44
ART. 43		44

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO

ART. 1	RAPPRESENTANZA DEGLI ASSOCIATI	46
ART. 2	ATTIVITÀ SINDACALE	46
ART. 3	ADEMPIMENTI DEI SOCI	47
ART. 4	FEDERAZIONI NAZIONALI DI CATEGORIA	47
ART. 5	ENTI AFFILIATI	47
ART. 6	ENTI ADERENTI	48
ART. 7	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	49
ART. 8	OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI	51
ART. 9	INTERMEDIAZIONE CONFEDERALE	52
ART. 10	PERDITA DELLA QUALITÀ DI ASSOCIATO	52
ART. 11	RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA	52
ART. 12	CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA	53
ART. 13	COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA	54
ART. 14	PRESIDENTE – SEGRETARIO DELL'ASSEMBLEA - VERBALE	54
ART. 15	CONVOCAZIONE DEL COMITATO DIRETTIVO	54

ART. 16	CONVOCAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA	56
ART. 17	DECADENZA DALLA GIUNTA ESECUTIVA	57
ART. 18	INCOMPATIBILITÀ DEL PRESIDENTE	57
ART. 19	COLLEGIO DEI REVISORI	57
ART. 20	COLLEGIO DEI PROBIVIRI	58
ART. 21	FEDERAZIONI NAZIONALI DI PRODOTTO	58
ART. 22	FEDERAZIONI NAZIONALI DI CATEGORIA	58
ART. 23	DIRETTORE DELLE FEDERAZIONI REGIONALI	59
ART. 24	BILANCI DELLE FEDERAZIONI REGIONALI	59
ART. 25	SETTORE GIOVANILE	60
ART. 26	DIRETTORE GENERALE	60
ART. 27	BILANCI	60
ART. 28	MODIFICAZIONI STATUTARIE	61
ART. 29	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE DELLA CONFEDERAZIONE	61



STATUTO CONFEDERALE

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPI

ART. 1

È costituita la Confederazione Generale dell'Agricoltura Italiana, in breve "Confagricoltura", con sede in Roma, Corso Vittorio Emanuele, 101.

La Confederazione rappresenta e tutela gli interessi generali e particolari degli imprenditori agricoli inquadrati nelle Organizzazioni che ne fanno parte, conduttori in economia, in forme associate e coltivatori diretti, singoli o associati, che producono, trasformano e commercializzano i prodotti agricoli, nonché le loro associazioni dei produttori, cooperative, società ed altre forme associative.

Inoltre, promuove, rappresenta e tutela anche le attività e gli interessi di quegli imprenditori che svolgono attività direttamente o indirettamente connesse, collegate o affini a quella agricola, ivi comprese le attività del settore alimentare, agro-alimentare ed agro-industriale.

La Confederazione, per contribuire al progresso civile, sociale ed economico della Comunità nazionale, pone al centro della sua azione l'imprenditore agricolo, come protagonista della produzione agricola e agroalimentare e persegue lo sviluppo dell'agricoltura e delle imprese agricole nel sistema economico nazionale ed internazionale.

Per la realizzazione dei fini suddetti la Confederazione:

- a) tutela in ogni campo gli interessi e la professionalità delle imprese rappresentate e della proprietà, rappresentandoli nei confronti di qualsiasi autorità, amministrazione ed ente pubblico o privato, nonché di qualsiasi altra organizzazione economica e sindacale; sia in sede nazionale che internazionale;



- b) provvede a studiare i problemi sindacali, economici e tecnici di interesse generale e particolare per l'agricoltura nazionale; ad elaborare i criteri e a tracciare le direttive generali alle quali le Organizzazioni confederate dovranno attenersi;
- c) coordina, indirizza e disciplina l'attività delle Organizzazioni confederate, per realizzare la necessaria unità nella trattazione e soluzione dei problemi di carattere generale aventi implicazioni per la collettività rappresentata; assicura altresì ogni forma di comunicazione ed informazione al suo interno ed all'esterno;
- d) promuove, coordina e rappresenta tutte le forme di attività e di servizi intese ad assistere e potenziare le imprese associate, nella loro gestione, nella attività di produzione, trasformazione e commercializzazione, in quelle ad esse connesse, anche in funzione della tutela e della valorizzazione del territorio e dell'ambiente, e della sostenibilità della iniziativa economica e in quant'altro ritenga utile alle stesse e all'intero settore agricolo favorendo l'internazionalizzazione della produzione agricola. A tal fine può costituire o partecipare ad enti e società di servizio previsti dalle normative vigenti o promosse su propria iniziativa;
- e) provvede alla difesa ed alla valorizzazione delle produzioni agricole, assumendo ogni iniziativa adeguata allo scopo; in particolare promuove, coordina ed assiste l'organizzazione economica dei produttori in associazioni di produttori, Organizzazioni dei Produttori, cooperative ed altre forme associative, promuove o partecipa in assistenza a contratti interprofessionali e ad accordi, anche economici, con enti, associazioni o soggetti operanti nel sistema agro-alimentare;
- f) promuove e favorisce ogni iniziativa, anche in attuazione di programmi pubblici, concernente l'istruzione, la formazione, la conoscenza e l'aggiornamento professionale ad ogni livello e grado, l'assistenza tecnica e il trasferimento delle innovazioni, l'attività di centri studi e di laboratori sperimentali, l'organizzazione di mostre e fiere campionarie di prodotti agricoli;
- g) promuove e cura iniziative tecniche, economiche, culturali, tendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro delle categorie agricole;
- h) promuove la ricerca scientifica e tecnica come strumento indispen-



sabile per lo sviluppo e l'innovazione, non solo economica, ma anche sociale delle imprese agricole, sostenendo tutte le iniziative che possono allargare gli orizzonti di conoscenza del settore della produzione agricola e dell'alimentazione;

- i) promuove il miglioramento delle condizioni sociali ed economiche dei soggetti di cui al precedente 2° comma dell'art.1 ed anche del personale loro dipendente, curando e tutelando i loro bisogni ed interessi, anche previdenziali e pensionistici. A tale scopo promuove e cura, direttamente e tramite l'ENAPA, l'Ente di Patronato di propria espressione, ogni iniziativa previdenziale ed assistenziale, anche integrativa dei regimi pubblici, che potrà interessare tutte le categorie sociali. A tal fine l'ENAPA svolge la sua attività istituzionale attraverso Confagricoltura e/o attraverso le sue articolazioni di categoria e cioè la Federazione italiana impresa agricola familiare e l'Associazione nazionale pensionati agricoltori. Un componente del Direttivo della FIIAF ed un componente del Direttivo dell'ANPA potranno far parte con voto consultivo del CdA dell'ENAPA, così come un componente del CdA di ENAPA potrà far parte con voto consultivo della FIIAF e dell'ANPA;
- l) promuove e cura i rapporti con le altre Organizzazioni imprenditoriali, agricole ed extra agricole, operando per lo sviluppo complessivo dell'imprenditoria e per il raggiungimento dell'unità del mondo agricolo, nella salvaguardia dei valori e dell'affermazione dell'impresa, con particolare riguardo alla sua competitività sul mercato;
- m) cura i rapporti con Organizzazioni ed Enti esteri di carattere agricolo o comunque riguardanti l'agricoltura;
- n) tutela la genuinità e l'identità delle produzioni agricole contro ogni forma di contraffazione, costituendo tali valori parti irrinunciabili della cultura dei territori, delle comunità locali e nazionali, assumendo le iniziative del caso per contrastare ogni fenomeno di frode, di alterazione, di imitazione che si traducono in un pregiudizio economico e di immagine per le produzioni agroalimentari e quindi per gli associati;
- o) cura ogni altra iniziativa diretta alle finalità di cui al presente articolo, determinando i criteri e gli indirizzi da seguire e coordinando le direttive espresse dalle Organizzazioni confederate;
- p) tutela la libertà di impresa, riconoscendola come valore fondante l'iniziativa privata costituzionalmente garantita, adoperandosi



per contrastare ogni fenomeno di infiltrazione o di condizionamento criminale nell'esercizio dell'attività agricola dei propri associati.

ART. 2

Spetta alla Confederazione, tramite delibera del Comitato Direttivo, la stipulazione dei contratti e degli accordi collettivi che riguardano interessi di carattere comune ad alcune o a tutte le categorie inquadrate o che esorbitino dalla competenza territoriale delle Organizzazioni regionali e provinciali e sentito il parere delle medesime.

Ogni proposta di contratto e di accordo collettivo che le Organizzazioni confederate intendano stipulare o dei quali venga richiesta la stipulazione deve essere preventivamente sottoposta alla Confederazione, alla quale spetta, tramite delibera del Comitato Direttivo, di autorizzare la trattativa, di impartire le direttive che debbono essere seguite, nonché di affiancare le Organizzazioni stesse quando se ne ravvisi la necessità. Ogni contratto od accordo deve essere sottoposto, agli effetti della sua validità, alla ratifica della Confederazione stessa.

Le Unioni interessate comunicheranno periodicamente alla Confederazione, i contratti in materia di lavoro perfezionati in esecuzione di quelli nazionali e/o provinciali, nei territori di competenza, per consentire di cogliere le tendenze e le novità nel panorama sindacale.

TITOLO II DEGLI ASSOCIATI E DEI LORO OBBLIGHI

ART. 3

La Confederazione è formata dalle Unioni Provinciali /Interprovinciali Agricoltori, dalle Federazioni Regionali e dalle Unioni Regionali, anche denominate "Confagricoltura" con l'ambito territoriale di riferimento ed il logo confederale.

Al suo interno la Confederazione si organizza in Federazioni Nazionali di Categoria di cui all'articolo 26.

Si organizza, altresì, nelle Federazioni Nazionali di Prodotto, istituite dal

Comitato Direttivo, per i principali settori di produzioni o settori economici di rilevanza agricola, ambientale e territoriale, nonché nella Federazione Nazionale dell'Alimentare, Agroalimentare e Agroindustriale.

Concorrono a formare la Confederazione anche gli Enti affiliati di cui all'art. 4.

Costituiscono, altresì, articolazioni organizzative:

- a) L' "Associazione Giovani di Confagricoltura - ANGA";
- b) L' "Associazione Nazionale Pensionati Agricoltori - ANPA";
- c) L' "Associazione Nazionale per l'Agriturismo, l'Ambiente e il Territorio - Agriturst";
- d) L'Associazione "Confagricoltura Donna".

ART. 4 ENTI AFFILIATI

Sono soci affiliati le associazioni o gli enti in qualunque forma organizzati che rappresentano sindacalmente gli interessi di imprese agricole, alimentari, agroalimentari o agroindustriali, la cui attività è diretta al conseguimento di scopi ritenuti dalla Confederazione di interesse per l'Organizzazione, per essere funzionali ai suoi obiettivi.

L'ente affiliato, per essere ammesso a Confagricoltura, dovrà adeguarsi allo Statuto di quest'ultima, al fine di assicurarle l'attività di coordinamento e di indirizzo nella trattazione e soluzione di problemi di carattere generale, che hanno diretta incidenza per la collettività rappresentata.

Gli enti affiliati sono tenuti a:

1. osservare il presente Statuto e il relativo regolamento;
2. uniformarsi alle deliberazioni ed alle direttive generali della Confederazione di interesse comune;
3. provvedere al pagamento della quota associativa annuale ad essi imputata dal deliberato del Comitato Direttivo entro il 31 dicembre dell'anno di competenza;



4. assicurare l'acquisizione della documentazione necessaria per comprovare il proprio grado di rappresentatività.

In caso di inosservanza dei suddetti obblighi, si applicano le sanzioni di cui all'art. 7.

Non si applicano agli Enti affiliati le procedure di ispezione e di commissariamento.

La qualità di ente affiliato si perde nei casi previsti dall'art. 10.

ART. 5 ENTI ADERENTI

Aderisce alla Confederazione la Federazione Nazionale della Proprietà Fondiaria.

Possono altresì aderire alla Confederazione, alle Federazioni/Unioni Regionali e alle Unioni Provinciali/Interprovinciali Agricoltori, ai rispettivi livelli territoriali, le Associazioni, gli Enti, le Organizzazioni e le Società che abbiano scopi che si armonizzino con quelli della Confederazione, svolgano attività e si propongano fini inerenti alla tutela, alla difesa e all'incremento dell'agricoltura e della produzione agricola in genere.

ART. 6 OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

L'appartenenza alla Confederazione comporta per gli Enti di cui all'articolo 3 l'obbligo di:

- osservare il presente Statuto ed il relativo regolamento;
- adottare statuti e regolamenti ad essi conformi;
- uniformarsi alle deliberazioni e alle direttive generali della Confederazione, che possono interessare anche l'organizzazione e l'attività degli associati, affinché si realizzi una migliore omogeneizzazione con i programmi, con gli obiettivi e con le strategie sindacali di Confagricoltura, nonché uniformarsi alle deliberazioni ed alle direttive generali degli Organi confederali, volte all'innovazione, alla crescita del sistema organizzativo associativo ed all'attivazione di servizi per le imprese ed alle conseguenti modalità operative e/o attuative indicate dalla Direzione Generale;



- provvedere al pagamento della quota associativa annuale ad essi imputata dal deliberato degli Organi confederali, entro il 31 dicembre dell'anno di competenza;
- promuovere e svolgere le attività di servizi anche attraverso le organizzazioni appositamente promosse dalla Confederazione;
- assicurare l'acquisizione di tutta la documentazione necessaria per consentire la riscossione di contributi sindacali previsti da norme di legge ovvero dall'autonomia collettiva o da accordi sindacali.

Allo scopo di realizzare il maggior grado di coordinamento ed il più elevato livello di efficienza, le Organizzazioni confederate sono tenute a fornire notizie periodiche sulla situazione organizzativa ed amministrativa inviando la documentazione sulla situazione contributiva, fiscale ed economica elencata nel Regolamento di attuazione al presente Statuto, nonché a trasmettere alla Confederazione il bilancio approvato dall'Assemblea, all'uopo corredato del parere del Collegio Sindacale in ordine alla sua completezza e veridicità. La Confagricoltura potrà provvedere agli accertamenti necessari in caso di inadempienza o di situazione di particolare gravità e carenza, ai sensi del successivo articolo 7.

Almeno una volta all'anno, gli Enti di cui ai commi precedenti indicano una Assemblea alla quale dovrà essere invitato il Presidente confederale, che potrà farsi rappresentare da un suo delegato.

ART. 7 INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

Nei casi di inosservanza degli obblighi statutari di cui all'art. 6 e delle direttive confederali la Giunta, su proposta del Presidente, ha facoltà di decidere nei confronti dell'Ente associato:

- a) la sospensione dalle prestazioni istituzionali della Confederazione e della Federazione Regionale;
- b) la riduzione dei voti attribuiti ai sensi dell'art. 12 punto f), ad un unico voto;
- c) la sospensione del diritto di voto negli organi confederali e nella Federazione Regionale;
- d) l'applicazione, di una sanzione pecuniaria nella misura massima del



10% della quota associativa annuale;

- e) la proposta alla Assemblea Confederale di deliberare la espulsione dalla Confederazione, in presenza delle situazioni di cui alle lettere a) e b) del successivo articolo 10.

Contro la delibera della Giunta è ammessa opposizione al Comitato Direttivo entro trenta giorni dalla comunicazione. L'impugnazione non sospende l'esecutività del provvedimento assunto dalla Giunta. Avverso la delibera del Comitato Direttivo può essere esperito ricorso al Collegio dei Proviviri, entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento.

Qualora in una organizzazione confederata si verificano inadempimenti statutarie o amministrative, ovvero le situazioni descritte al precedente articolo 6, ovvero disfunzioni o carenze organizzative, oppure di queste sia investita la Confederazione, il Presidente, su delibera della Giunta Esecutiva, può nominare un Ispettore, il quale, senza sostituirsi agli organi direttivi dell'organizzazione, svolge funzioni di accertamento e controllo per contribuire ad assicurare il più sollecito ripristino della normalità.

Se viene rilevata la necessità, la Giunta Esecutiva può conferire all'Ispettore ulteriori compiti di affiancamento e di indirizzo nell'attività dell'organizzazione confederata, in cui sono state rilevate disfunzioni o carenze o vacanza della direzione, al fine di promuovere o migliorare le attività risultate carenti. Tale incarico avrà una durata limitata indicata, caso per caso, dalla stessa Giunta Esecutiva.

Inoltre, nei casi in cui nelle organizzazioni confederate si dovessero verificare difficoltà o ritardi nell'avvio e sviluppo degli Enti preposti allo svolgimento dei servizi o carenze di rilievo nell'erogazione dei servizi di maggiore importanza, la Giunta Esecutiva, consultata la Federazione Regionale di competenza, può altresì conferire ad un Ispettore confederale il mandato di svolgere pro tempore, in affiancamento alla Direzione dell'organizzazione confederata, funzioni organizzative limitate allo sviluppo o al miglioramento nella erogazione dei servizi medesimi.

ART. 8 COMMISSARIAMENTO

Qualora si verificano situazioni gravi o significative carenze nell'attività amministrativa, organizzativa o statutaria, di una Unione Provinciale/Interprovinciale confederata, di una Federazione Regionale o di una Unione Regionale, viene nominato il Commissario o più Commissari, i quali



senza l'assunzione di responsabilità alcuna di ordine economico o patrimoniale per quanto attiene alle situazioni pregresse ed alle spese normali di funzionamento dell'organizzazione nel periodo commissariale, che graveranno sull'Organizzazione commissariata, sostituiranno gli Organi direttivi fino alla convocazione della Assemblea per il ripristino dell'amministrazione ordinaria entro sei mesi, salvo proroga da autorizzarsi dalla stessa Giunta Esecutiva su richiesta motivata.

Il commissariamento comporta lo scioglimento degli organi amministrativi dell'organizzazione socia, la sospensione delle attività assembleari incompatibili con il commissariamento.

Al Commissario/i dell'Unione e/o Federazione Regionale è riconosciuto, durante il periodo di commissariamento, un voto in Assemblea nell'interesse dell'ente commissariato.

Il/i Commissario/i per tutta la durata del commissariamento ha (hanno) la rappresentanza legale dell'associazione e tutti i poteri dei disciolti Organi sociali, ivi compreso quello di convocazione dell'Assemblea.

Il/i Commissario/i, nominato/i ai sensi dell'articolo 8 può (possono) essere revocato/i dalla Giunta per giusta causa.

Costituiscono motivi validi per il Commissariamento:

- a) la mancata convocazione dell'Assemblea nei termini previsti dallo Statuto dell'Organizzazione;
- b) la mancata convocazione e l'assenza di riunioni degli altri Organi sociali per un periodo superiore a sei mesi;
- c) la mancata presentazione all'Assemblea dei bilanci e dei rendiconti finanziari annuali;
- d) la mancata nomina delle cariche sociali alle scadenze previste dallo Statuto dell'Organizzazione;
- e) situazioni di aperto e diffuso contrasto o di conflitto all'interno degli Organi dell'Organizzazione, che pregiudichino o influenzino negativamente il regolare funzionamento dell'attività amministrativa statutaria o organizzativa dell'Associazione socia ovvero quando siano state riscontrate gravi carenze organizzative e di rappresentanza sindacale;



- f) situazioni che siano il frutto di oggettivi fatti di carenza gestionale che provocano una persistente condizione di squilibrio o di deficit patrimoniale ed economico;
- g) l'Unione risulta per almeno due esercizi morosa nel pagamento delle quote sociali.

La nomina del/dei Commissari è di competenza della Giunta nell'ipotesi di cui alle lettere a), b), c), f) e g) del precedente comma, mentre nell'ipotesi di cui alle lettere sub d) e sub e), la nomina commissariale è di competenza del Comitato Direttivo.

All'inizio dell'attività si procede, all'accertamento della situazione amministrativa, finanziaria e patrimoniale dell'Organizzazione commissariata.

Se all'esito della verifica emerge una evidente condizione di difficoltà e di squilibrio sul piano economico-finanziario dell'Associazione, tale da non poter essere sanata o recuperata, attraverso un adeguato piano finanziario che assicuri le risorse necessarie per garantire il regolare svolgimento dell'attività organizzativa ed associativa dell'ente commissariato, il Commissario, previa autorizzazione del Comitato Direttivo, provvede alla nomina di un liquidatore per la liquidazione della stessa Associazione ovvero propone al Comitato Direttivo stesso, l'esclusione dell'ente commissariato nell'ipotesi di comprovata impossibilità di ripristino della situazione ordinaria.

Il Commissario/i è (sono) tenuto/i a redigere rendiconti periodici sulla gestione da sottoporre alla Giunta della Confederazione.

Il Commissario/i, di norma, dovranno essere scelti tra i componenti della Giunta Esecutiva o del Comitato Direttivo, o tra i Dirigenti locali possibilmente della Regione in cui ricade l'organizzazione confederata oggetto dei provvedimenti.

Quando le ipotesi dei commi precedenti si verifichino nei riguardi di una Federazione Nazionale di Categoria o Associazione Nazionale costituenti articolazioni organizzative della Confederazione, il Presidente confederale, su delibera del Comitato Direttivo, si sostituirà con pieni poteri agli Organi della Federazione o Associazione stessa sino al ripristino dell'amministrazione ordinaria, che dovrà avvenire entro sei mesi, salvo proroga da autorizzarsi dalla stessa Giunta Esecutiva su richiesta motivata.

Nell'adempimento di tale incarico il Presidente sarà coadiuvato da un Vice Presidente da lui designato.



ART. 9 ELETTORATO PASSIVO

I componenti dell'Assemblea non possono rivestire e comunque sono incompatibili con incarichi politici, sia nazionali, sia regionali, sia locali, né ricoprire cariche nel Parlamento Europeo, nazionale e regionale.

Gli incarichi di cui al comma precedente non possono essere ricoperti per più di due mandati consecutivi, fatto salvo il disposto dell'art. 17.

L'elezione agli incarichi direttivi di Confagricoltura, o delle Federazioni Nazionali di Categoria o delle Federazioni Nazionali di Prodotto, è subordinata al rilascio della delega sindacale a favore di Confagricoltura.

ART. 10 PERDITA DELLA QUALITÀ DI ASSOCIATO

La qualità di associato si perde:

- a) per lo scioglimento dell'Organizzazione confederata o per la cessazione e il cambiamento essenziale degli scopi per i quali essa fu costituita, nonché per il rifiuto di ottemperare alle direttive confederali, o per il contrasto verificatosi tra l'azione svolta dall'Organizzazione e le direttive medesime;
- b) per inosservanza agli obblighi assunti a norma del presente Statuto, e comprovata incapacità a funzionare regolarmente, così come accertata dall'articolo 8, su deliberazione dell'Assemblea;
- c) per recesso che deve essere comunicato con il preavviso di sei mesi tramite PEC o lettera raccomandata AR alla Giunta Esecutiva.

Il recesso dell'associato deve essere deliberato dalla propria Assemblea con la maggioranza dei due terzi dei soci aventi diritto al voto.

È in facoltà della Confederazione, in tal caso, di promuovere la costituzione di altra corrispondente Organizzazione per gli scopi di cui al presente Statuto.

A seguito della perdita della qualità di associato, l'Organizzazione confederata è tenuta a non utilizzare per il futuro né la denominazione né il logo della Confagricoltura.

La perdita della qualità di associato comporta la rinuncia ad ogni diritto sul patrimonio della Confederazione.



L'Assemblea generale decide sulla perdita della qualità di associato con la presenza di almeno la metà dei voti rappresentati e con il voto favorevole di almeno tre quarti dei voti presenti.

TITOLO III ORGANI DELLA CONFEDERAZIONE

ART. 11 ORGANI DELLA CONFEDERAZIONE

Sono Organi della Confederazione:

- a) l'Assemblea Generale;
- b) il Comitato Direttivo;
- c) la Giunta Esecutiva;
- d) il Presidente;
- e) il Collegio dei Revisori dei Conti;
- f) il Collegio dei Probiviri.

I componenti degli Organi confederali, escluso il Collegio dei Revisori dei Conti, devono essere soci di una Unione Provinciale/Interprovinciale/Regionale Agricoltori.

ART. 12 ASSEMBLEA GENERALE

L'Assemblea Generale della Confederazione è costituita:

- a) dal Presidente confederale;
- b) dai componenti la Giunta Esecutiva;
- c) dai Presidenti delle Federazioni Nazionali di Categoria, dal Presidente dei Giovani di Confagricoltura - ANGA e dal Presidente dell'Associazione Nazionale Pensionati Agricoltori - ANPA, ciascuno



dei quali portatori di 5 voti;

- d) dai Presidenti delle Federazioni Nazionali di prodotto, ciascuno dei quali portatore di un voto;
- e) dai past President di Confagricoltura, purché soci dell'Unione Provinciale/Interprovinciale agricoltori, ciascuno dei quali portatori di un voto;
- f) dai Presidenti delle Unioni Provinciali/Interprovinciali/Regionali Agricoltori, ciascuno dei quali portatore di un numero di voti attribuiti dal Comitato Direttivo in relazione alla quota associativa di cui all'art. 6 ed all'ammontare dei servizi svolti nelle rispettive province, promossi e coordinati dalla Confederazione, in base ad una classificazione deliberata dal Comitato Direttivo stesso;
- g) dai Presidenti delle Federazioni Regionali Agricoltori, ciascuno dei quali portatore di tre voti; dal Presidente dell'Associazione Nazionale per l'Agriturismo, l'Ambiente ed il Territorio - Agriturist, dal Presidente di Confagricoltura Donna, ciascuno dei quali portatori di un voto.
- h) dai Presidenti degli Enti affiliati di cui all'art. 4, ciascuno portatore di un voto.

All'Assemblea partecipano, con voto consultivo, i Delegati delle Associazioni, degli Enti e delle Organizzazioni a carattere nazionale, considerati all'art. 5, nel numero stabilito dai rispettivi accordi, ed i Revisori dei Conti.

I componenti di cui alle lettere a), b) ed e) di cui al primo comma non possono rilasciare deleghe per farsi rappresentare in seno all'Assemblea. Gli altri componenti possono farsi rappresentare soltanto da un dirigente socio delle Organizzazioni di loro appartenenza.

La nomina del Delegato deve essere comunicata per iscritto.

L'Assemblea Generale si riunisce, in via ordinaria, due volte all'anno, non oltre il 31 luglio ed il 31 dicembre; in via straordinaria, per iniziativa del Presidente, in caso di necessità o in seguito a deliberazione del Comitato Direttivo, della Giunta Esecutiva o del Collegio dei Revisori dei Conti.

Se almeno 2 Federazioni Nazionali di Categoria ovvero 5 Federazioni Nazionali di Prodotto o 4 Federazioni Regionali o 15 Unioni Provinciali/Interprovinciali/Regionali Agricoltori chiedono che sia convocata l'Assemblea, la convocazione dell'Assemblea stessa dovrà avere luo-



go entro due mesi dalla data della richiesta.

Chi chiede la convocazione dell'Assemblea è tenuto a precisare gli argomenti da inserire e trattare nell'ordine del giorno.

ART. 13 COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea generale è validamente costituita se in prima convocazione il numero dei voti presenti costituisce la maggioranza dei totali dei voti rappresentati. In seconda convocazione, che può aver luogo almeno un'ora dopo la prima, se il numero dei voti presenti costituisce almeno un quinto del totale dei voti rappresentati. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti; in caso di parità decide il voto del Presidente. Non si tiene calcolo degli astenuti.

ART. 14 ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA

Sono di competenza dell'Assemblea:

1. l'elezione del Presidente confederale;
2. l'elezione di nove componenti la Giunta Esecutiva;
3. la determinazione delle direttive generali dell'attività della Confederazione;
4. l'approvazione, entro il 31 luglio di ciascun anno, del bilancio consuntivo finale;
5. l'approvazione, entro il 31 dicembre di ciascun anno, del bilancio preventivo;
6. l'indicazione dei criteri per la determinazione dei contributi associativi delle Unioni Agricoltori;
7. l'approvazione delle norme regolamentari per l'attuazione del presente Statuto;
8. le modificazioni dello Statuto, lo scioglimento della Confederazione e la nomina dei liquidatori;



9. le deliberazioni sui ricorsi contro le decisioni del Comitato Direttivo in tema di concentrazione di più Federazioni di Categoria appartenenti ad uno stesso settore in conformità a quanto previsto all'art. 26, nonché su un diverso inquadramento delle Federazioni stesse nell'ambito confederale;
10. le decisioni sulla perdita della qualità di associato ai sensi dell'articolo 10;
11. la nomina dei Revisori dei Conti e la determinazione del loro emolumento;
12. la nomina dei Proviviri secondo quanto disposto dall'art. 22 del presente Statuto;
13. Ratifica la decisione del Comitato Direttivo di cui all'articolo 16.6.

ART. 15 COMITATO DIRETTIVO

Il Comitato Direttivo è costituito:

- a) dal Presidente confederale;
- b) dai componenti della Giunta Esecutiva;
- c) dal Presidente di ciascuna Federazione Nazionale di Categoria;
- d) dai Presidenti delle Federazioni/Unioni Regionali e dai Presidenti delle Unioni Provinciali di Trento e di Bolzano;
- e) dal Presidente dei Giovani di Confagricoltura - ANGA;
- f) dal Presidente dell'Associazione Nazionale Pensionati Agricoltori - ANPA;
- g) dal Presidente dell'Associazione Nazionale per l'Agriturismo, l'Ambiente ed il Territorio - Agriturist;
- h) dal Presidente di Confagricoltura Donna.

Nei casi di cui all'art. 16.21, alle sedute del Comitato Direttivo partecipa, con diritto di voto, il Presidente di una delle Federazioni Nazionali di Prodotto, di diretta espressione e/o rappresentanza del settore economico interessato.



Alle sedute del Comitato Direttivo partecipano, con voto consultivo, i delegati delle Associazioni, Enti ed Organizzazioni di cui all'art. 5, nel numero stabilito dai rispettivi accordi, ed i Revisori dei Conti.

Il Comitato Direttivo si riunisce una volta ogni bimestre e, in via straordinaria, quanto lo ritenga opportuno il Presidente o la convocazione venga richiesta da almeno due Federazioni Nazionali di categoria ovvero da otto Federazioni Nazionali di Prodotto o quattro Federazioni/Unioni Regionali precisando gli argomenti da inserire e trattare nell'ordine del giorno.

ART. 16 ATTRIBUZIONI DEL COMITATO DIRETTIVO

Spetta al Comitato Direttivo:

1. deliberare su tutte le questioni che interessano l'agricoltura nazionale nel rispetto delle direttive e degli indirizzi deliberati dall'Assemblea;
2. studiare e coordinare problemi e proposte che interessano l'agricoltura, le Categorie e le Organizzazioni confederate, assicurando il necessario raccordo tra la Giunta e le Unioni Provinciali, per una migliore organizzazione ed efficienza dell'attività sindacale confederale;
3. curare l'espletamento di ogni altra attribuzione o incarico ad esso demandati dall'Assemblea;
4. nominare, nell'ambito della Giunta Esecutiva, i Vice Presidenti confederali, nel numero di tre;
5. integrare la Giunta Esecutiva con altri due membri ai sensi dell'art. 17, 2° comma;
6. nel caso in cui si verifichi una carenza nella composizione della Giunta Esecutiva, provvedere alla integrazione della medesima, tenendo conto delle condizioni previste dall'art. 17, comma 1.
La delibera dovrà essere ratificata dall'Assemblea in base all'articolo 14.13. In tal caso i membri nominati durano in carica fino allo scadere della Giunta alla quale partecipano;
7. nominare, su proposta del Presidente, nell'ambito della Giunta Esecutiva, i Presidenti dei Comitati di cui al successivo art. 30;
8. deliberare la promozione di nuove Federazioni Nazionali di Catego-



- ria o la loro concentrazione, ai sensi dell'art. 26;
9. conferire ai componenti la Giunta Esecutiva, su proposta del Presidente, particolari incarichi di interesse confederale;
 10. individuare i prodotti, i settori di produzione o i settori economici di rilevanza agricola ambientale o territoriale, per i quali istituire le Federazioni Nazionali di Prodotto;
 11. attribuire il voto differenziato ai Presidenti delle Sezioni Regionali di Prodotto, di cui all'art. 25, proporzionalmente alle produzioni di ogni Regione, rilevate dai dati ufficiali;
 12. definire i criteri cui debbono uniformarsi gli statuti e i regolamenti delle Unioni Provinciali/Interprovinciali Agricoltori, delle Federazioni Regionali Agricoltori, delle Unioni Regionali Agricoltori, delle Federazioni Nazionali di Categoria, delle Federazioni Nazionali, delle Sezioni regionali e provinciali di Prodotto;
 13. ratificare gli Statuti delle Federazioni Nazionali di Categoria, delle Unioni Provinciali/Interprovinciali/Regionali e delle Federazioni Regionali, i regolamenti delle Federazioni Nazionali di Prodotto;
 14. esaminare ed approvare il bilancio preventivo nonché quello consuntivo finale della Confederazione, da presentare all'Assemblea Generale, tenuto conto dei termini di cui all'art. 14 punti 4 e 5;
 15. esprimere, ai sensi dell'art. 2, il proprio parere in merito alla stipulazione, da parte della Confederazione, dei contratti integrativi regionali e provinciali;
 16. deliberare nell'ipotesi di cui all'articolo 8, lettera d) e lettera e) la nomina del/dei Commissari confederali alle Unioni Provinciali, Interprovinciali, alle Unioni Regionali, nonché deliberare a norma dell'articolo 8 la nomina del Presidente confederale in sostituzione degli Organi delle Federazioni o Associazioni Nazionali costituenti articolazioni organizzative della Confederazione;
 17. determinare il numero dei voti attribuiti alle Unioni Provinciali/Interprovinciali/Regionali Agricoltori in Assemblea, in relazione alla quota associativa di cui all'art. 6 ed all'ammontare dei servizi svolti nelle rispettive province, promossi e coordinati dalla Confederazione, ai sensi dell'art. 12, punto f);



18. decidere sui ricorsi delle Unioni Provinciali/Interprovinciali/Regionali contro le determinazioni della Giunta Esecutiva concernenti la misura del contributo da versarsi alla Confederazione;
19. intervenire, con compito di conciliazione ed all'occorrenza di mediazione, per la soluzione di questioni sorte fra Organizzazioni confederate;
20. delegare proprie attribuzioni alle competenti Federazioni Nazionali di Prodotto ed ai Comitati Consultivi di cui all'art. 30 per particolari problemi di settore;
21. nei casi di cui agli articoli 25, 9° comma, e 18, punto 13, esaminare gli argomenti sottoposti dalle Federazioni Nazionali di Prodotto alla Giunta Esecutiva e da questa eventualmente rinviati al Comitato Direttivo;
22. ratificare le deliberazioni di propria competenza adottate in via di urgenza dalla Giunta Esecutiva e dal Presidente;
23. nominare, secondo le esigenze, la delegazione per le trattative sindacali a livello nazionale, assicurando ad essa la presenza delle Organizzazioni interessate alle trattative stesse e la prevalente partecipazione dei componenti il Comitato per i problemi sindacali, se costituito ai sensi del successivo art. 30, nonché ratificare i Contratti Collettivi di Lavoro approvati da detta Delegazione;
24. provvedere, in caso di dimissioni del Presidente della Federazione Nazionale di Prodotto, ovvero nel caso di mancato o insufficiente funzionamento della stessa Federazione, alla sostituzione del medesimo Presidente, nonché ratificare l'integrazione delle Federazioni Nazionali di Prodotto deliberata dalla Giunta Esecutiva ai sensi dell'art. 25 co. 6;
25. approvare il regolamento per la gestione dell'elenco dei direttori di cui al successivo art. 35;
26. esprimersi su tutte le materie ad esso sottoposte dalla Giunta Esecutiva e dal Presidente ed attuare quanto altro sia ritenuto utile per l'adempimento degli scopi statuari, nonché per l'applicazione di norme di carattere generale, anche di tipo organizzativo, che interessano gli associati;
27. ammettere gli Enti affiliati di cui all'art. 4 determinando il contributo associativo;



28. autorizzare ai sensi dell'articolo 8, su richiesta del Commissario, la liquidazione dell'Ente commissariato;
29. ratificare gli atti di gestione economica e finanziaria straordinari deliberati dalla Giunta.

ART. 17 GIUNTA ESECUTIVA

La Giunta Esecutiva è costituita da 9 membri eletti dall'Assemblea Generale, anche la di fuori dei propri componenti, purché siano soci di una Unione Provinciale/Interprovinciale/Regionale Agricoltori, avuto riguardo all'opportunità di soddisfare le esigenze settoriali e territoriali dell'Organizzazione, nonché dal Presidente confederale.

Su proposta del Presidente confederale, il Comitato Direttivo può inoltre chiamare a far parte della Giunta Esecutiva uno o due componenti che, per esperienza acquisita in precedenti incarichi organizzativi o per specifica preparazione e chiara fama, sia opportuno investire di compiti di particolare importanza nell'ambito confederale.

L'appartenenza alla Giunta Esecutiva è incompatibile con la partecipazione di diritto, o a qualunque altro titolo, al Comitato Direttivo confederale.

La Giunta Esecutiva dura in carica quattro anni ed i suoi componenti non possono essere eletti per più di tre mandati consecutivi. I suoi componenti devono altresì attenersi a quanto previsto all'art. 9 in merito all'incompatibilità con incarichi politici.

La Giunta Esecutiva si riunisce almeno una volta al mese e, in via straordinaria, quando lo ritenga opportuno il Presidente o ne facciano richiesta almeno tre componenti, i quali dovranno indicare nell'ordine del giorno gli argomenti da trattare.

Nei casi di cui all'art. 25, 9° comma, partecipa alle riunioni della Giunta Esecutiva il Presidente di una delle Federazioni Nazionali di Prodotto, di diretta espressione e/o rappresentanza del settore economico interessato ovvero più Presidenti di Federazioni Nazionali di Prodotto.

La Giunta Esecutiva assicurerà il necessario collegamento con l'ANGA, prevedendo periodiche riunioni almeno semestrali con la partecipazione del Presidente dell'ANGA medesima.



La Giunta Esecutiva assicurerà il necessario collegamento con l'ANPA, prevedendo periodiche riunioni almeno semestrali con la partecipazione del Presidente dell'ANPA medesima.

I Presidenti dell'ANGA e dell'ANPA possono sottoporre alla decisione del Presidente argomenti da inserire nell'ordine del giorno della Giunta, cui potranno essere chiamati a partecipare.

L'assenza a tre riunioni consecutive della Giunta Esecutiva, senza giustificato motivo, è considerata tacita rinuncia a farne parte, e comporta la decadenza dall'incarico.

ART. 18 ATTRIBUZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA

Spetta alla Giunta Esecutiva:

1. attuare le direttive stabilite dall'Assemblea e dal Comitato Direttivo;
2. curare l'espletamento di ogni altra attribuzione o incarico ad essa demandati dal Comitato Direttivo;
3. collaborare con il Presidente nello svolgimento delle funzioni a questi attribuite dal presente Statuto e nella esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Comitato Direttivo;
4. assicurare e mantenere il coordinamento tra gli associati, curando l'attuazione delle direttive confederali;
5. decidere, su proposta del Presidente confederale, le ispezioni di cui all'art. 7, 3° comma;
6. determinare, in attuazione dei criteri deliberati dalla Assemblea, la misura delle quote associative che le Unioni Provinciali/Interprovinciali/Regionali Agricoltori sono tenute a versare alla Confederazione in conformità all'art. 6, 1° comma;
7. determinare i criteri e le modalità di programmazione delle spese, degli investimenti di capitali, assumendo tutte le delibere sulla gestione economica e finanziaria ordinaria e straordinaria e della gestione economica e finanziaria della Confederazione, affidando ad un proprio componente, da nominarsi appositamente, l'incarico di sovrintendere alla gestione suddetta, anche esercitando funzioni



eventualmente delegate dal Presidente, nonché di assicurare la opportuna e tempestiva informazione al Comitato Direttivo. Gli atti di gestione economica e finanziaria straordinari dovranno essere ratificati dal Comitato Direttivo;

8. predisporre il bilancio preventivo, nonché quello consuntivo finale della Confederazione, tenuto conto dei termini di cui all'art. 14 punti 4 e 5;
9. approvare il Regolamento del Personale (ROP) e l'Organigramma su proposta della Direzione Generale;
10. provvedere alle assunzioni, alle promozioni ed ai licenziamenti del personale direttivo;
11. delegare proprie attribuzioni alle competenti Federazioni Nazionali di Prodotto, alle Federazioni Nazionali di Categoria e ai Comitati Permanenti per particolari problemi di settore;
12. nei casi di cui all'art. 25, esaminare gli argomenti ad essa sottoposti dalle Federazioni Nazionali di Prodotto, rinviando eventualmente gli stessi anche all'esame del Comitato Direttivo laddove se ne ravvisi la particolare rilevanza;
13. nel caso in cui debba deliberare, o sottoporre al Comitato Direttivo per le deliberazioni di competenza del medesimo, su argomenti di rilievo riguardanti prodotti, settori di produzioni, o settori economici di rilevanza agricola, acquisire il parere della corrispondente Federazione Nazionale di Prodotto;
14. nominare nelle Federazioni Nazionali di Prodotto gli esperti previsti dall'art. 25;
15. nominare i componenti il Consiglio Direttivo ed il Collegio Sindacale dell'Enapa;
16. assumere, in caso di urgenza, le facoltà deliberanti attribuite al Comitato Direttivo, salvo successiva ratifica da parte dello stesso alla sua prima riunione;
17. attuare quant'altro utile per l'adempimento degli scopi statutari;
18. deliberare il commissariamento dell'Unione provinciale/Interprovinciale confederata, di una Federazione Regionale o di una Unione



Regionale, nei casi di cui all'articolo 8, lettera a), b), c), f) e g), procedendo alla nomina del/dei Commissari, ovvero alla revoca per giusta causa dello stesso Organo commissariale;

19. deliberare nei confronti dell'Ente associato le sanzioni per inosservanza degli obblighi statutari, di cui all'articolo 7, lettere a), b), c) e d);
20. fissare le modalità in base alle quali il Presidente potrà riscuotere da Pubblica Amministrazione o da privati rilasciando liberatorie e quietanze e a effettuare pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo, nonché nominare legali per controversie giudiziarie, sottoscrivere atti di transazione e/o rinunce al credito, costituire o partecipare a società;
21. nominare lo staff del Presidente e della Giunta, laddove previsto dall'Organigramma;
22. nominare un componente in rappresentanza di Confagricoltura negli Organi direttivi delle Federazioni Nazionali di Categoria, secondo quanto prescritto dall'articolo 26.

ART. 19 PRESIDENTE E VICE PRESIDENTI

Il Presidente è eletto dall'Assemblea, anche al di fuori dei suoi componenti. Il suo incarico è incompatibile con qualsiasi carica in partiti politici e con il mandato parlamentare europeo, nazionale e regionale.

I Vice Presidenti sono nominati dal Comitato Direttivo fra i componenti eletti della Giunta Esecutiva.

Il Presidente e i Vice Presidenti devono essere soci di una Unione Provinciale/Interprovinciale/Regionali Agricoltori.

Il Presidente ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale della Confederazione di fronte a terzi e in giudizio.

Il Comitato Direttivo, su designazione del Presidente, può conferire ad un Vice Presidente il titolo di Vice Presidente Delegato.

Egli, oltre ad esercitare le attribuzioni delegate dal Presidente, lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

Il Comitato Direttivo, su proposta del Presidente, può inoltre conferire



particolari incarichi ai membri della Giunta Esecutiva.

Il Presidente e i Vice Presidenti durano in carica quattro anni e non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi.

In caso di dimissioni del Presidente confederale il Comitato Direttivo provvederà a conferire l'incarico ad uno dei Vice Presidenti che eserciterà le attribuzioni del Presidente dimissionario, sostituendolo sino alla successiva assemblea da tenersi comunque nei termini statutari.

ART. 20 ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE

Spetta al Presidente:

1. Illustrare all'inizio del suo mandato con una relazione all'Assemblea il proprio programma per la crescita, efficientamento ed innovazione dell'organizzazione confederale, informando la stessa, al termine di ogni esercizio sociale, dei risultati ottenuti e delle prospettive di sviluppo e di ammodernamento dell'azione sindacale di Confagricoltura;
2. eseguire le deliberazioni degli altri Organi confederali;
3. adottare i provvedimenti occorrenti per lo svolgimento dell'attività confederale;
4. proporre i provvedimenti di cui agli artt. 7 e 8 nei confronti delle Unioni, Federazioni ed Associazioni che ne diano motivo;
5. nominare su delibera del Comitato Direttivo o della Giunta, secondo quanto prescritto dall'articolo 8, il/i Commissari confederali;
6. disporre, su delibera della Giunta Esecutiva, le ispezioni di cui all'art. 7, 3° comma;
7. proporre al Comitato Direttivo i membri aggiunti della Giunta Esecutiva, ai sensi dell'art. 16, punto 5;
8. provvedere alle assunzioni ed al licenziamento del personale, fatta eccezione di quello direttivo;
9. compiere, nell'ambito dei suoi poteri, ogni altra incombenza non prevista dal presente articolo. Il Presidente può delegare ai Vice



Presidenti o ad altri membri della Giunta Esecutiva, collegialmente o singolarmente, alcune delle sue attribuzioni;

10. in casi di particolare urgenza, il Presidente può esercitare, salvo ratifica, i poteri della Giunta Esecutiva e del Comitato Direttivo.

ART. 21 REVISORI DEI CONTI

L'Assemblea nomina, anche fuori del proprio seno, un Collegio dei Revisori dei Conti, composto di tre membri effettivi e tre supplenti, che durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. Essa designa altresì il Presidente del Collegio stesso, che deve essere iscritto all'Albo dei Revisori Ufficiali dei Conti.

Il Collegio dei Revisori dei Conti vigila sull'andamento della gestione economica e finanziaria della Confederazione, che riferisce all'Assemblea con la relazione sul Bilancio economico-finanziario, previa comunicazione al Comitato Direttivo.

I Revisori dei Conti effettivi, o, in loro assenza, i supplenti, partecipano con voto consultivo alle adunanze dell'Assemblea e del Comitato Direttivo.

ART. 22 COLLEGIO DEI PROBIVIRI

L'Assemblea Generale nomina sei Probiviri, i quali durano in carica quattro anni. La carica e l'attività dei Probiviri è incompatibile con ogni altra carica confederale ed è totalmente gratuita. Al Collegio dei Probiviri si applicano le regole dell'arbitrato rituale.

Al Collegio dei Probiviri possono essere sottoposte tutte le questioni che riguardano l'interpretazione e l'applicazione del presente Statuto e che non siano riservate ad altri Organi confederali.

Il ricorso al Collegio dei Probiviri deve essere proposto entro 30 giorni dalla data di conoscenza del provvedimento.



TITOLO IV ORDINAMENTO DEL SETTORE ECONOMICO

ART. 23 ORGANI DELL'ATTIVITÀ ECONOMICA

Al fine di realizzare una organica e specifica funzione di promozione, di assistenza e di rappresentanza nel campo dell'attività tecnica ed economica, relativamente ai singoli prodotti, la Confederazione, le Federazioni Regionali e le Unioni Provinciali/Interprovinciali/Regionali Agricoltori si articolano, rispettivamente, in Federazioni nazionali e Sezioni di Prodotto.

Esse inquadrano in sede sindacale le categorie imprenditoriali secondo le produzioni rappresentate e svolgono la loro attività in base a propri regolamenti approvati rispettivamente dalla Confederazione, dalle Federazioni Regionali e dalle Unioni Provinciali/Interprovinciali/Regionali agricoltori che le costituiscono.

ART. 24 SEZIONI DI PRODOTTO PROVINCIALI/ INTERPROVINCIALI E REGIONALI

Le Unioni Provinciali/Interprovinciali/Regionali Agricoltori costituiscono, per i prodotti di interesse, le Sezioni di Prodotto alle quali sono assegnati i soci in relazione alle produzioni rappresentate.

Sulla base di un proprio regolamento, conforme ai criteri fissati dalla Confederazione e ratificato dalla corrispondente Federazione Nazionale, i soci di ciascuna Sezione di Prodotto eleggono il Presidente ed uno o più Vice Presidenti, nonché possono eleggere altri titolari di imprese che per le loro caratteristiche, dimensioni, redditività, capacità organizzative, siano rappresentative del territorio.

Non potranno essere eletti alla Presidenza o alla Vice Presidenza i soci che, relativamente al singolo prodotto, non abbiano un prevalente interesse produttivo.

I Presidenti delle Sezioni di Prodotto fanno parte dell'Assemblea dell'Unione e sono membri di diritto del Consiglio Direttivo della stessa.

Le Federazioni Regionali Agricoltori costituiscono, per i prodotti di interesse e di rilevanza regionale, le Sezioni Regionali di Prodotto, che inquadrano i corrispondenti organismi provinciali.



Esse sono formate dai Presidenti delle Sezioni Provinciali/Interprovinciali e da altre imprese rappresentative del territorio sempre per le loro caratteristiche, dimensioni e organizzazioni economiche, in base a un proprio regolamento, conforme ai criteri fissati dalla Confederazione e ratificati dalla corrispondente Federazione Nazionale, eleggono tra i propri componenti il Presidente ed uno o più Vice Presidenti.

I Presidenti sono componenti dell'Assemblea della Federazione Regionale e, secondo le procedure e nei limiti di cui al successivo art. 28, fanno parte del Consiglio Direttivo della medesima.

A ciascun componente le Sezioni di Prodotto Provinciali/Interprovinciali/Regionali e le Sezioni di Prodotto Regionali è attribuito un voto.

ART. 25 FEDERAZIONI NAZIONALI DI PRODOTTO

Le Federazioni Nazionali di Prodotto sono istituite dal Comitato Direttivo per i principali prodotti, settori di produzione o settori economici di rilevanza agricola, ambientale e territoriale; esse inquadrano le corrispondenti Sezioni Regionali.

Le Federazioni Nazionali di Prodotto sono composte dai Presidenti Regionali eletti dalle corrispondenti Sezioni Regionali di prodotto, ai quali sono attribuiti dal Comitato Direttivo Confederale i voti in proporzione all'entità delle rispettive produzioni regionali, ai sensi dell'art. 16, punto 11.

Le Federazioni eleggono il Presidente, anche al di fuori dei suoi componenti, purché iscritto in una Sezione Provinciale/Interprovinciale/Regionale di prodotto corrispondente, ed il Vice Presidente fra i propri componenti.

Il mandato dei componenti delle Federazioni Nazionali di Prodotto, di norma, ha durata quadriennale, ed in ogni caso scade con il rinnovo delle cariche confederali.

In caso di mancata convocazione delle Federazioni Nazionali di Prodotto per la elezione del Presidente e del Vice Presidente entro 60 giorni dalla loro scadenza, il Comitato Direttivo confederale provvede direttamente a tale convocazione. In caso di mancata elezione del Presidente e Vice Presidente il Comitato Direttivo confederale provvede autonomamente alla loro nomina.

Le Federazioni Nazionali di Prodotto possono essere integrate da uno o più esperti, nominati dalla Giunta, anche su proposta della Federazione



medesima, ed aventi voto consultivo. Possono altresì essere invitati a partecipare al lavoro delle Federazioni i rappresentanti di Enti ed Organismi economici allo scopo individuati dalle medesime.

Le Federazioni Nazionali di Prodotto svolgono la propria attività sulla base di regolamenti approvati dal Comitato Direttivo; questi possono prevedere che, per esigenza degli specifici comparti produttivi, la Federazione si articoli in Gruppi di Lavoro, e che nel caso sia allargata la rappresentanza delle Sezioni regionali.

Le Federazioni Nazionali di Prodotto hanno la funzione di promuovere, assistere e coordinare le varie attività economiche per i singoli prodotti o settori di produzione definendo per gli stessi gli indirizzi generali o particolari.

Il Presidente di ciascuna Federazione Nazionale di Prodotto può chiedere al Presidente confederale di sottoporre all'esame della Giunta Esecutiva, ai sensi dell'articolo 18 punto 12, le determinazioni della Federazione medesima, o quant'altro sia di particolare interesse per il settore rappresentato.

Ai fini dell'incremento, della tutela, della disciplina e del coordinamento della produzione, ciascuna Federazione Nazionale di Prodotto, può, per il proprio settore, proporre alla Presidenza confederale la costituzione di Enti e Organismi economici di ogni grado, nella forma ritenuta più idonea, che siano considerati utili ed opportuni per il raggiungimento dei fini predetti.

Il Comitato Direttivo e la Giunta Esecutiva, per particolari problemi di settore, potranno delegare loro specifiche attribuzioni alle Federazioni Nazionali di Prodotto.

La Federazione Nazionale di Prodotto deve riunirsi almeno 4 volte all'anno. Il Presidente della Federazione Nazionale di Prodotto all'inizio del suo mandato deve deliberare il programma con l'indicazione degli obiettivi e dell'attività da svolgere per una efficace tutela delle produzioni rappresentate.

Ogni sei mesi il Presidente della FNP deve far pervenire al Presidente della Confederazione una relazione sulla attività esercitata, sui risultati ottenuti, sulle prospettive di sviluppo ed innovazione del settore rappresentato. In caso di mancata osservanza di quanto è previsto dal precedente comma, il Comitato Direttivo dispone la sostituzione del Presidente della FNP procedendo alla nomina di un nuovo Presidente anche al di fuori dei componenti della Federazione stessa.

Il Presidente così nominato cesserà allo scadere della durata del mandato.



I Presidenti delle Federazioni Nazionali di Prodotto vanno a formare il Comitato Tecnico Nazionale presieduto dal Presidente della Confederazione. Il Comitato Tecnico esercita una funzione di raccordo con la Giunta al fine di assicurare l'incremento, la tutela e la disciplina delle produzioni economiche rappresentate. Il Presidente della Confederazione potrà delegare in sua sostituzione un componente della Giunta.

Il Comitato Tecnico Nazionale dovrà riunirsi almeno 2 volte all'anno.

La Segreteria delle Federazioni è assicurata dai funzionari confederali competenti per materia.

TITOLO V FEDERAZIONI NAZIONALI DI CATEGORIA

ART. 26 FEDERAZIONI NAZIONALI DI CATEGORIA

Le Federazioni nazionali di categoria, di cui all'art. 3 del presente Statuto, inquadrano in sede sindacale all'interno di Confagricoltura le Categorie imprenditoriali rappresentate.

In particolare:

1. la Federazione Nazionale dei Proprietari Conduttori in Economia e delle Forme associative inquadra i proprietari conduttori in economia ed i concedenti di beni a conduzione associata;
2. la Federazione Nazionale degli Affittuari conduttori in Economia inquadra gli affittuari conduttori in economia;
3. la Federazione Italiana Impresa Agricola Familiare inquadra i diretti coltivatori a qualsiasi titolo;
4. la Federazione Nazionale dell'Alimentare, dell'Agroalimentare e dell'Agro-industriale inquadra le imprese dei relativi settori.

Il Comitato Direttivo confederale potrà deliberare la promozione di nuove Federazioni o la concentrazione di più Federazioni, sentiti i Consigli Direttivi delle Federazioni interessate, ove ciò sia ritenuto opportuno per



motivi di carattere organizzativo. Contro la delibera di concentrazione del Comitato Direttivo è ammesso ricorso, entro 60 giorni, all'Assemblea, da parte delle Federazioni interessate.

Le Federazioni Nazionali rappresentano e tutelano sindacalmente gli interessi relativi alle Categorie inquadrate.

Le Federazioni Nazionali di categoria dovranno adeguare il loro statuto a quello di Confagricoltura che lo ratificherà tramite il Comitato Direttivo. I Presidenti delle Federazioni Nazionali di Categoria durano in carica 4 anni.

Esse acquistano rilevanza rappresentativa in quanto articolazioni organizzative di Confagricoltura, nella cui identità ed interessi sindacali si identificano.

La gestione economica e finanziaria di ciascuna Federazione Nazionale di categoria sarà soggetta al controllo del componente la Giunta di cui all'art. 18.7.

I rendiconti o bilanci finanziari annuali dovranno essere visionati dalla Giunta, prima della loro approvazione. Negli organi direttivi di ciascuna Federazione Nazionale di Categoria dovranno partecipare con voto deliberante, un componente in rappresentanza di Confagricoltura, nominati dalla Giunta, scelti fra i membri della Giunta stessa o del Comitato Direttivo.

TITOLO VI

FEDERAZIONI REGIONALI E UNIONI REGIONALI

ART. 27 COSTITUZIONE E FINALITÀ

Le Federazioni Regionali sono formate dalle Unioni Provinciali/Interprovinciali Agricoltori e rappresentano le medesime in ambito regionale, nonché i loro soci e le categorie professionali, sindacali ed economiche inquadrato al loro interno.

In particolare le Federazioni Regionali:

1. esercitano la rappresentanza generale e particolare di cui al comma



precedente nei confronti dell'Ente Regione, degli altri Enti Pubblici a livello Regionale, nonché degli organismi Sindacali, Professionali ed Economici operanti a livello regionale;

2. promuovono e coordinano le iniziative volte a potenziare ed assistere le Unioni Provinciali nelle attività connesse con le funzioni istituzionali e amministrative dell'Ente regione e con quelle di altri Enti operanti in ambito regionale;
3. assicurano il collegamento ed il raccordo tra le Unioni Provinciali/Interprovinciali Agricoltori e gli Organi centrali, con particolare riferimento alla esecuzione delle delibere assunte da questi in merito alle attività volte allo sviluppo, all'innovazione ed all'attivazione di servizi per le imprese;
4. realizzano il coordinamento e l'indirizzo dell'attività delle Unioni Provinciali/Interprovinciali Agricoltori nell'ambito della Regione, sulla base degli orientamenti generali e delle direttive della Confederazione, anche partecipando alle riunioni degli Organi statutari delle medesime;
5. studiano i problemi agricoli, realizzano servizi e svolgono tutti i compiti e le attività di interesse regionale o ad essa eventualmente delegati dalla Confederazione, o dalle Unioni Provinciali/Interprovinciali Agricoltori.

Per gli scopi sopra enunciati le Unioni Agricoltori debbono attenersi e comunque uniformarsi alle deliberazioni ed alle direttive degli Organi statutari delle Federazioni regionali.

Le Unioni Regionali Agricoltori sono costituite, anche a seguito di fusione delle Unioni Provinciali/Interprovinciali, nell'ambito di un territorio Regionale. Esse svolgono le funzioni delle Federazioni Regionali di cui al comma 1 e delle Unioni Provinciali Agricoltori. Si applicano alle Unioni Regionali Agricoltori le disposizioni del presente Titolo, per quanto compatibili.

ART. 28 ORGANI E FUNZIONAMENTO DELLE FEDERAZIONI REGIONALI

La Federazione Regionale è retta da un apposito Statuto, elaborato in conformità alle disposizioni ed ai principi generali del presente Statuto e ratificato dalla Confederazione.



Gli organi della Federazione Regionale sono:

- a) il Presidente e non più di due Vice Presidenti, nominati dall'Assemblea o dal Consiglio Direttivo della Federazione;
- b) il Consiglio Direttivo formato:
 - dal Presidente e dai Vice Presidenti della Federazione;
 - dai Presidenti delle Unioni Provinciali/Interprovinciali Agricoltori e, nei casi di cui al successivo quarto comma, da ulteriori delegati delle stesse;
 - eventualmente, da uno o due membri aggiunti per cooptazione;
 - dal Presidente della Federazione Regionale dell'ANGA;
 - dai Presidenti dei Sindacati Regionali di Categoria, se costituiti;
 - dal Presidente ANPA Regionale, se costituita.

I Presidenti delle Sezioni Regionali di Prodotto, se costituite, possono chiedere al Presidente della Federazione di sottoporre all'esame del Consiglio Direttivo le determinazioni della Sezione medesima, o quant'altro sia di particolare interesse per il settore rappresentato. In tal caso il Presidente della Sezione Economica Regionale partecipa ai lavori del Consiglio Direttivo con diritto di voto.

Possono essere inoltre invitati i Presidenti degli altri Enti di cui all'art. 5.

Il Presidente confederale potrà delegare un componente della Giunta in sua sostituzione a partecipare alla riunione del Consiglio Direttivo.

Nelle Regioni aventi un numero di province limitato, il Consiglio può essere integrato da Delegati delle singole Unioni;

- c) l'Assemblea formata:
 - dai delegati nominati dalle singole Unioni tenuto conto del numero degli iscritti e del contributo associativo;
 - dai Presidenti delle Sezioni Regionali di Prodotto se costituite.

L'Assemblea dovrà comunque essere formata per almeno 2/3 del totale dei suoi componenti dai Delegati di cui al primo trattino della lettera c).

Le Federazioni Regionali possono istituire le Sezioni Regionali di Prodotto.

Le Federazioni Regionali costituiscono nel loro seno organismi di natura



consultiva per lo studio dei problemi sindacali ed organizzativi, formati dai rappresentanti espressi dalle Unioni Provinciali/Interprovinciali Agricoltori.

Possono altresì istituire le Federazioni Regionali di categoria.

Le Unioni Agricoltori sono tenute a corrispondere il proprio contributo nella misura necessaria alle spese di funzionamento delle Federazioni Regionali. In caso di mancato adempimento a tale obbligo la Confederazione potrà provvedere in via diretta avvalendosi dei crediti vantati dalle Unioni nei suoi confronti.

I Presidenti delle Federazioni Regionali fanno parte dell'Assemblea Generale confederale e del Comitato Direttivo.

Il Direttore della Federazione Regionale è nominato, di norma, dalla Confederazione, d'intesa con la Federazione Regionale. Qualora venga nominato dalla Federazione regionale, la nomina deve avvenire d'intesa con la Confederazione.

■ ART. 29 INADEMPIENZA DELLE UNIONI NEI CONFRONTI DELLE FEDERAZIONI REGIONALI

Nei casi di inadempienza degli obblighi delle Unioni Provinciali/Interprovinciali Agricoltori nei confronti della Federazione Regionale, il Consiglio Direttivo della medesima, su proposta del Presidente, in ragione della gravità e della persistenza della inadempienza, può deliberare nei confronti dell'Unione:

- 1) la richiesta alla Confederazione di effettuare una ispezione, a norma dell'art. 7 del presente Statuto;
- 2) la sospensione dall'assistenza prestata dalla Federazione Regionale;
- 3) la richiesta alla Confederazione di sospensione delle prestazioni istituzionali ed eventualmente la sospensione del diritto di voto negli organi Confederali, a norma dell'art. 7 del presente Statuto;
- 4) la richiesta alla Confederazione di espulsione, a norma dell' articolo 10 del presente Statuto.



TITOLO VII

COMITATI CONSULTIVI, ASSOCIAZIONE GIOVANILE E ASSOCIAZIONE PENSIONATI

ART. 30 COMITATI CONSULTIVI

Per l'approfondimento e lo studio dei problemi di carattere organizzativo, sindacale, economico-produttivo, sociale e previdenziale da sottoporre, per la decisione di competenza, agli Organi confederali, possono essere costituiti Comitati o Commissioni, con apposita delibera della Giunta Esecutiva.

Il Presidente del Comitato consultivo viene eletto dal Comitato Direttivo, ai sensi dell'articolo 16, n. 7.

Il Comitato Direttivo e la Giunta Esecutiva potranno delegare loro specifiche attribuzioni, per particolari problemi, ai Comitati Consultivi.

A seconda delle materie, essi possono articolarsi in gruppo di lavoro.

La Segreteria dei Comitati Consultivi è assicurata da funzionari competenti per materia.

ART. 31 SETTORE GIOVANILE

L' "Associazione Giovani di Confagricoltura – ANGA" costituisce articolazione organizzativa della Confederazione.

Essa ha un proprio Statuto, che dovrà essere armonizzato con lo Statuto confederale ed ispirarsi alle direttive segnate dalle norme dello Statuto confederale stesso: esso dovrà essere ratificato dal Comitato Direttivo.

Il Presidente dell'ANGA è membro dell'Assemblea Generale della Confederazione alla quale partecipa, avendo attribuiti cinque voti. Fa parte altresì del Comitato Direttivo Confederale così come previsto dall'art. 15 del presente Statuto e può essere invitato a partecipare ai lavori della Giunta Esecutiva, anche su sua richiesta, al Presidente Confederale, in relazione alla trattazione di argomenti di specifico interesse dell'Associazione.

L'ANGA con delibera del proprio Comitato Esecutivo, da ratificare da parte della Giunta Confederale, può nominare un proprio rappresentante nei Comitati Consultivi di cui all'art. 30 del presente Statuto.



L'ANGA con delibera del proprio Comitato Esecutivo, da ratificare da parte della Giunta Confederale, può nominare un proprio rappresentante che partecipi alle riunioni delle Federazioni Nazionali di Prodotto con voto consultivo.

I Presidenti delle Federazioni Regionali dell'ANGA partecipano ai Consigli Direttivi delle Federazioni Regionali.

A livello Regionale e Provinciale, la presenza dell'ANGA negli Organi Direttivi dovrà essere prevista in armonia con quanto stabilito dal presente Statuto.

ART. 32 ASSOCIAZIONE NAZIONALE PENSIONATI AGRICOLTORI

L'Associazione Nazionale Pensionati Agricoltori-ANPA costituisce articolazione organizzativa della Confederazione. Esso ha un proprio statuto, in armonia con quello confederale, e svolge la propria attività in conformità agli indirizzi generali adottati dalla Confederazione. Lo Statuto dovrà essere ratificato dal Comitato Direttivo.

La Giunta nomina un componente scelto al proprio interno che partecipa alle riunioni dell'organo amministrativo.

TITOLO VIII DIRETTORE GENERALE E PERSONALE

ART. 33 DIRETTORE GENERALE

Il Direttore Generale:

- a) sovrintende a tutti gli Uffici confederali e provvede al loro buon andamento. Egli attua le disposizioni adottate dal Presidente, al quale propone le soluzioni e i provvedimenti che ritiene utili al conseguimento degli scopi statutari. Egli è di diritto Capo del personale;
- b) partecipa a tutte le riunioni degli Organi confederali, è Segretario di diritto dei medesimi e firma, unitamente al Presidente, i relativi verbali;
- c) propone agli Organi competenti l'assunzione, la promozione e il li-



cenziamento del personale;

- d) firma tutti quegli atti, contratti, documenti della Confederazione, in esecuzione delle decisioni e delle direttive di massima degli Organi competenti o nello svolgimento dell'ordinaria attività confederale che non sono di competenza del Presidente confederale;
- e) fissa le modalità operative e attuative nonché gli indirizzi per eseguire le deliberazioni degli organi confederali volte alla innovazione, alla crescita del sistema organizzativo e associativo ed alla attivazione dei servizi per le imprese.

ART. 34 PERSONALE CONFEDERALE

L'attività della Confederazione si esplica attraverso le strutture previste dall'apposito organigramma e secondo le disposizioni del regolamento organico del personale.

ART. 35 ELENCO DEI DIRETTORI

È altresì istituito presso la Confederazione un elenco, appositamente regolamentato, per lo svolgimento della funzione di Direttore presso le Unioni e le Federazioni Regionali.

TITOLO IX

PATRIMONIO - ENTRATE - BILANCI

ART. 36 PATRIMONIO

Il patrimonio della Confederazione è costituito:

- a) dai beni mobili ed immobili e dai valori che per acquisti, lasciti, donazioni e a qualsiasi altro titolo spettano e vengono in possesso della Confederazione;
- b) dalle eccedenze attive dei bilanci annui.



ART. 37 ENTRATE

Le entrate della Confederazione sono costituite:

- a) dai contributi degli associati;
- b) dagli interessi attivi e dalle rendite patrimoniali;
- c) dagli eventuali proventi di attività svolte in conformità degli scopi confederali e da ogni altro tipo di contribuzione.

È vietato distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

La quota associativa è intrasmissibile e non può essere rivalutata.

ART. 38 BILANCI

Per ciascun anno solare sono compilati il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo, i quali sono sottoposti all'approvazione dell'Assemblea Generale, insieme con le relazioni del Comitato Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti.

Il sistema contabile si attiene al modello di controllo di gestione per centri di costo.

Il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo debbono essere sottoposti all'esame del Collegio dei Revisori dei Conti, un mese prima della data fissata per l'Assemblea Generale.



TITOLO X

MODIFICAZIONI STATUTARIE SCIoglIMENTO DELLA CONFEDERAZIONE

ART. 39 MODIFICHE STATUTARIE

Le modificazioni dello Statuto sono deliberate dall'Assemblea Generale.

In tal caso in deroga all'articolo 13, per la validità della costituzione dell'Assemblea, è necessaria, in prima convocazione, la presenza di almeno la metà dei suoi componenti; in seconda convocazione è sufficiente la presenza di un terzo di essi.

Per la validità delle deliberazioni, è necessario il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti.

ART. 40 SCIoglIMENTO E LIQUIDAZIONE DELLA CONFEDERAZIONE

Lo scioglimento della Confederazione deve essere deliberato dalla Assemblea generale.

In tal caso, per la validità della costituzione dell'Assemblea, è necessaria la presenza di almeno tre quarti dei suoi membri. Per la validità delle deliberazioni, è necessario il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti.

Qualora venga deliberato lo scioglimento della Confederazione l'Assemblea provvederà alla nomina di un collegio di liquidatori, composto di non meno di tre membri, determinandone i poteri e stabilendo le modalità della liquidazione.

Il patrimonio residuo della Confederazione dovrà essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità.

ART. 41 DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Le Federazioni, Unioni e Associazioni facenti parte della Confederazione dovranno armonizzare il loro Statuto al presente, entro un anno dalla sua approvazione.

Le Federazioni Nazionali di Prodotto e le Federazioni Nazionali di Cate-

goria si adegueranno al presente Statuto entro sei mesi dall'approvazione del presente statuto.

Nel caso di mancato adeguamento o in presenza di norme che comunque siano in contrasto con il presente statuto, prevalgono le disposizioni del medesimo.

Il nuovo Statuto dovrà essere sottoposto alla ratifica da parte del Comitato Direttivo.

Le Associazioni, gli Enti e le Organizzazioni che fanno parte della Confederazione o aderiscono ad essa in base al presente Statuto, acquisiscono i diritti di partecipazione all'attività confederale da esso derivanti, dopo la ratifica, da parte del Comitato Direttivo confederale, del loro Statuto o l'approvazione degli accordi intervenuti. Nel frattempo continuano ad avere vigore le norme e gli accordi preesistenti.

ART. 42

La eventuale gradualità dell'applicazione dello Statuto confederale, là ove situazioni particolari richiedono una speciale procedura, sarà determinata, dopo opportuno esame delle singole situazioni, dal Comitato Direttivo il quale avrà anche la facoltà di adottare le disposizioni di carattere regolamentare più idonee per l'attuazione dello Statuto stesso.

ART. 43

Per l'attuazione del presente Statuto è predisposto apposito Regolamento, che acquisterà validità con la sua approvazione da parte dell'Assemblea Generale.

Il presente Statuto entra in vigore alla data di approvazione da parte dell'Assemblea Confederale e quindi troverà piena e immediata applicazione a tutte le situazioni esistenti, salvo le ipotesi di cui all'articolo 41, commi 1 e 2 e conseguentemente annulla e sostituisce tutte le norme contenute nel precedente statuto.

Resta fermo che l'attuale mandato della Giunta e del Presidente avrà termine nel 2020.



REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO

ART. 1 RAPPRESENTANZA DEGLI ASSOCIATI

RIFERIMENTO ARTICOLO 1 DELLO STATUTO

La Confederazione, in via straordinaria, in occasione o in dipendenza di particolari eventi, ove lo ritenga necessario per il conseguimento dei fini statutari, può rivolgersi direttamente agli imprenditori agricoli, singoli od associati, inquadrati nelle Organizzazioni che di essa fanno parte; a tal fine può richiedere alle medesime i relativi elenchi.

Le suddette decisioni sono adottate con delibera del Comitato Direttivo, da comunicarsi prima della sua applicazione alle Organizzazioni confederate interessate, le quali sono impegnate ad affiancare l'iniziativa confederale.

ART. 2 ATTIVITA' SINDACALE

RIFERIMENTO ARTICOLO 2 DELLO STATUTO

I contratti e gli accordi collettivi stipulati dalla Confederazione sono comunicati alle Organizzazioni confederate interessate entro tre giorni dalla loro sottoscrizione.

Le Organizzazioni confederate devono sottoporre alla Confederazione le proposte di contratto o di accordo collettivo che intendono stipulare.

La Confederazione, entro cinque giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'Organizzazione confederata interessata, si esprime sulle proposte suddette, eventualmente anche affiancandosi nella trattativa. In caso di mancata risposta le proposte si intendono accettate.

La relativa decisione è di competenza del Comitato Direttivo.

La ratifica o meno da parte della Confederazione, ai fini della validità dei contratti e degli accordi sottoscritti, avviene per delibera del Comitato Direttivo, da comunicare all'Organizzazione confederata interessata entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta.



La mancata ratifica di un contratto o accordo provinciale pone l'Unione interessata nella posizione di inadempiente per quanto si riferisce all'osservanza delle direttive confederali, secondo il disposto degli artt. 2 e 7 dello statuto.

Nei casi previsti dall'ultimo comma dell'art. 2, la stipula da parte della Confederazione, di contratti provinciali, potrà avvenire dopo un termine di trenta giorni dalla notifica alle Unioni interessate.

ART. 3 ADEMPIMENTI DEI SOCI

RIFERIMENTO ARTICOLO 3 E 6 DELLO STATUTO

Le Unioni Provinciali/Interprovinciali/Regionali Agricoltori, le Federazioni Regionali degli Agricoltori, le Federazioni Nazionali di Categoria e le Associazioni facenti parte della Confederazione devono depositare presso la Presidenza confederale copia del proprio statuto e dell'eventuale regolamento; esse forniscono altresì l'elenco delle cariche sociali ed i relativi aggiornamenti.

Tutte le Organizzazioni indicate all'art. 3 dello statuto confederale sono impegnate ad introdurre nel proprio statuto o nel proprio regolamento le modificazioni richieste dal Comitato Direttivo, che si rendessero necessarie per armonizzarlo con quello confederale

ART. 4 FEDERAZIONI NAZIONALI DI CATEGORIA

RIFERIMENTO ARTICOLO 3 DELLO STATUTO

La segreteria delle Federazioni Nazionali di Categoria è assicurata da funzionari confederali competenti per materia, scelti in accordo con le medesime.

ART. 5 ENTI AFFILIATI

RIFERIMENTO ARTICOLO 4 DELLO STATUTO

Gli Enti che intendono acquisire la qualifica di Ente affiliato, ai sensi dell'art. 4, devono farne domanda alla Presidenza, accompagnandola da copia del proprio Statuto e dell'eventuale regolamento, dall'elenco delle cariche sociali, nonché dagli altri elementi eventualmente richiesti.

Sull'ammissione delibera il Comitato Direttivo.



REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO

La qualità di Ente affiliato dura tre anni e si rinnova per uguale periodo, salvo disdetta da comunicarsi entro 3 mesi dalla scadenza.

L'ammissione alla Confederazione comporta per gli Enti affiliati l'obbligo di non perseguire fini in contrasto con quelli della Confederazione e non svolgere attività contrarie agli indirizzi generali.

Le modifiche statutarie degli Enti affiliati non potranno esercitare i loro effetti nei confronti di Confagricoltura se non da questa ritenuti conformi alle proprie direttive. In difetto di adeguamento si procederà alla esclusione dalla Confederazione a termini di Statuto.

Nel caso di esclusione o di recesso l'Ente affiliato è obbligato a pagare il contributo associativo dell'anno di riferimento.

■ ART. 6 ENTI ADERENTI

RIFERIMENTO ARTICOLO 5 DELLO STATUTO

Le Associazioni, gli Enti e le Organizzazioni che intendano aderire alla Confederazione devono farne domanda alla Presidenza, accompagnandola con una copia del proprio statuto e dell'eventuale regolamento, unitamente all'elenco delle cariche sociali nonché agli altri elementi che possano essere richiesti.

Sull'ammissione delibera la Giunta Esecutiva.

Contro tale deliberazione, in caso di mancato accoglimento della domanda, è ammesso ricorso al Comitato Direttivo entro quindici giorni dalla notifica della deliberazione stessa.

Le Associazioni, gli Enti e le Organizzazioni di cui all'articolo 5 dello statuto, sono tenuti a corrispondere alla Confederazione un contributo annuo nella misura convenuta nei relativi Accordi.

L'adesione alla Confagricoltura comporta, per le Associazioni, per gli Enti e le Organizzazioni di cui all'articolo 5, l'obbligo di non perseguire fini di contrasto con quelli della Confederazione e di non svolgere attività contrarie agli indirizzi generali confederali.

Appositi accordi fra la Confederazione e gli Enti aderenti dovranno precisare i rapporti di reciproca collaborazione ed il livello delle rappresentanze nei rispettivi organi.



La qualità di socio aderente si perde:

- a) per lo scioglimento dell'Associazione, dell'Ente o dell'Organizzazione aderente;
- b) per la cessazione o il cambiamento essenziale degli scopi per i quali essi furono costituiti o per il contrasto tra l'attività dell'Associazione, dell'Ente o dell'Organizzazione e le direttive generali confederali;
- c) per il mancato pagamento del contributo di cui al terzo comma;
- d) per recesso, secondo quanto stabilito dall'articolo 10 dello Statuto.

Nei casi previsti nel comma precedente, l'Associazione, l'Ente o l'Organizzazione è obbligato a pagare il contributo associativo fino alla data nel quale la perdita di socio aderente è stata definitivamente deliberata.

Sulla perdita della qualità di socio aderente delibera la Giunta Esecutiva confederale, con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti e con il voto favorevole di almeno la maggioranza assoluta dei membri presenti.

Contro tale deliberazione è ammesso ricorso al Comitato Direttivo entro trenta giorni dalla notifica della deliberazione stessa.

Il ricorso non sospende l'esecutività della deliberazione della Giunta Esecutiva.

ART. 7 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI

RIFERIMENTO ARTICOLO 6 DELLO STATUTO

Le Unioni Provinciali/Interprovinciali/Regionali Agricoltori sono tenute a corrispondere alla Confederazione entro il 31 dicembre dell'anno di competenza il proprio contributo associativo annuale nella misura deliberata dalla Giunta Esecutiva sulla base dei criteri generali deliberati dalla Assemblea. Le modalità di versamento dei contributi associativi sono deliberati dalla Giunta Esecutiva.

Entro il 30 giugno, le Unioni Provinciali /Interprovinciali/Regionali Agricoltori provvedono al versamento di un acconto del 30% del contributo associativo annuale assicurando la compensazione anche con gli importi a credito se esistenti per ciascuna Unione, relativi alla contribuzione



indiretta accertata sulla base degli ultimi dati disponibili, nonché relativi alle attività di servizio svolte sul territorio, promosse e coordinate dalla Confederazione e dagli Enti di sua emanazione, fino alla concorrenza della somma da versare.

A tale proposito, con l'approvazione del presente regolamento, le Unioni Provinciali /Interprovinciali/Regionali Agricoltori prestano il loro consenso incondizionato ad accettare la compensazione come mezzo di estinzione dei pagamenti dovuti, impegnandosi, altresì, a realizzare i conseguenti atti esecutivi, anche attraverso gli enti e le società da esse partecipate.

La determinazione del saldo dovuto come quota associativa annuale e la sua comunicazione alle Unioni Provinciali /Interprovinciali/Regionali Agricoltori debbono avvenire entro il 31 dicembre dell'anno in corso.

Entro il 30 aprile successivo al termine di cui sopra l'Unione e la Confederazione provvedono alla definitiva chiusura dei conti relativi alla quota associativa annuale da assolvere compensandola eventualmente come previsto dal precedente 3° comma.

Qualora, entro la suddetta data, l'Unione non abbia provveduto all'integrale versamento del saldo, con provvedimento della Giunta, sarà contestato all'Unione Provinciale/Interprovinciali/Regionali Agricoltori nei successivi 30 giorni lo stato di morosità ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 7 dello Statuto.

Il contributo associativo annuale può essere aggiornato dall'Assemblea confederale in rapporto alle esigenze di bilancio, comunque non oltre il tasso d'inflazione annuale. L'aggiornamento è comunicato dalla Confederazione a ciascuna Unione Provinciale/Interprovinciale/Regionale e Agricoltori entro il 28 febbraio di ciascun anno.

L'Unione interessata può ricorrere, entro quindici giorni dalla notifica della deliberazione sull'ammontare del contributo associativo di cui al 1° comma o sulla contestazione dello stato di morosità, al Comitato Direttivo, il quale esprimerà giudizio definitivo, sentito il Presidente dell'Unione ricorrente che ne abbia fatto richiesta. Il ricorso non sospende l'esecutività della deliberazione della Giunta Esecutiva.

In caso di morosità delle Unioni Provinciali /Interprovinciali/Regionali Agricoltori è in facoltà del Presidente disporre indagini o ispezioni presso le Unioni interessate per accertarne l'efficienza organizzativa e la situazione amministrativa.



ART. 8 OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

RIFERIMENTO ARTICOLI 6 E 7 DELLO STATUTO

Le Unioni e le Federazioni Regionali trasmettono altresì alla sede nazionale la seguente documentazione:

- a) invio della certificazione attestante la regolarità contributiva;
- b) estratto del/dei ruoli emessi dall'Agenzia della Riscossione;
- c) dichiarazione del Collegio Sindacale o del Presidente del Collegio Sindacale, o del Presidente dell'Unione o della Federazione attestante il regolare pagamento degli stipendi dei dipendenti in carico dell'Organizzazione e delle ritenute d'acconto ed il rispetto di tutti gli adempimenti fiscali previsti per le Organizzazioni di rappresentanza sindacale;
- d) invio della scheda organizzativa e del bilancio corredato dal parere del Collegio Sindacale sulla veridicità e sulla completezza dello stesso.

L'invio dei documenti di cui alle precedenti lettere a), b), c), dovrà avvenire con cadenza semestrale; il documento di cui alla lettera d) con cadenza annuale.

Questi documenti dovranno essere inviati dalle Unioni o dalle Federazioni, con riguardo anche alle società di servizi controllate direttamente e/o indirettamente. L'osservanza di tale adempimento è a cura del Presidente del Collegio Sindacale o del Presidente del Consiglio di Amministrazione della società di servizio.

La mancata trasmissione dei documenti di cui sopra da parte dell'Unione o della Federazione Regionale interessata, autorizza l'ispezione di cui all'articolo 7 dello Statuto.

Le Organizzazioni confederate forniscono alla Confederazione - di norma annualmente - ogni notizia o documentazione inerente disposizioni statutarie e regolamentari. In particolare dovranno inviare ogni anno alla Confederazione il bilancio consuntivo dell'esercizio, così come approvato dai relativi organi statutari, e le schede organizzative così come predisposte dagli uffici della Confederazione.

Le Organizzazioni confederate sono tenute a fornire, nei tempi e con le modalità deliberate dalla Giunta Esecutiva, le notizie e/o le documenta-



REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO

zioni inerenti l'attuazione dell'articolo 6 dello statuto, nonché dell'articolo 8 del presente Regolamento.

Al fine di rendere omogenee le notizie di carattere amministrativo, le Unioni Provinciali/Interprovinciali/Regionali Agricoltori e le Federazioni Regionali sono tenute a redigere il loro bilancio secondo le modalità stabilite dagli Organi confederali.

Le direttive confederali previste al terzo comma dell'articolo 6 sono impartite dalla Presidenza entro trenta giorni dalla notizia pervenuta dagli Enti confederati.

La mancata osservanza degli obblighi degli associati, di cui ai primi quattro trattini del primo comma dell'art. 7 dello Statuto, è accertata dalla Giunta e comunicata, a tutti gli effetti, entro cinque giorni, alle Organizzazioni confederate.

ART. 9 INTERMEDIAZIONE CONFEDERALE

RIFERIMENTO ARTICOLO 16 DELLO STATUTO

I poteri di intermediazione e di conciliazione, riconosciuti al Comitato Direttivo secondo quanto disposto dall'art. 16.19 si esercitano su richiesta anche di una sola delle Organizzazioni confederate interessate.

ART. 10 PERDITA DELLA QUALITÀ DI ASSOCIATO

RIFERIMENTO ARTICOLO 10 DELLO STATUTO

L'Unione che abbia perduto la qualità di associato è tenuta al pagamento del contributo associativo fino alla fine dell'anno solare in corso.

Il cambiamento essenziale degli scopi per i quali l'Organizzazione confederata fu costituita può essere accertato dalla Giunta e reso noto all'Assemblea Generale per le decisioni conseguenti.

ART. 11 RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

RIFERIMENTO ARTICOLO 12 DELLO STATUTO

La contribuzione diretta ed indiretta delle Unioni Provinciali/Interprovinciali/Regionali Agricoltori, ai fini della determinazione del numero dei voti da attribuire a ciascun Presidente di Unione Provinciale/Interprovinciali/



Regionali e di Federazione Regionale, secondo quanto disposto dall'articolo 16, n. 17), è determinato dall'importo dei contributi associativi complessivamente posti a carico di ciascuna Unione dalla Giunta Esecutiva ai sensi degli articoli 6, 14 e 18 dello statuto confederale.

ART. 12 CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

RIFERIMENTO ARTICOLO 12 DELLO STATUTO

L'Assemblea Generale è convocata a cura della Presidenza, mediante avviso raccomandata o P.E.C., spedito ai componenti di essa almeno quindici giorni prima della data fissata per l'adunanza, con l'indicazione del giorno e del luogo della riunione, nonché con quella dell'ora fissata, tanto per la prima che per la seconda convocazione. L'avviso, inoltre, deve contenere l'ordine del giorno.

In caso di particolare urgenza, il termine sopra indicato potrà essere ridotto a otto giorni.

Nei casi di delibera del Comitato Direttivo, della Giunta Esecutiva o del Collegio dei Revisori dei Conti, recante la convocazione dell'Assemblea, questa dovrà essere convocata entro un mese dalla data della delibera stessa.

La richiesta da parte di due Federazioni Nazionali o di quattro Federazioni/Unioni Regionali, o di quindici Unioni Provinciali/Interprovinciali Agricoltori, o di cinque Federazioni Nazionali di Prodotto, della convocazione dell'Assemblea confederale, dovrà essere accompagnata dalla delibera dei rispettivi Consigli Direttivi.

L'Assemblea può riunirsi validamente anche in audio o audio/video conferenza a condizione che sia garantita la partecipazione effettiva dei soci. In particolare occorre garantire:

- che siano presenti nello stesso luogo della riunione il Presidente ed il Segretario che provvederanno alla formalizzazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e legittimazione degli intervenuti, il regolare svolgimento della adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito agli intervenuti la discussione e la votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video



REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO

collegati a cura di Confagricoltura nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

La riunione assembleare potrà tenersi in modalità mista, con facoltà di ciascuno dei soci di intervenire preferibilmente in presenza o mediante mezzi di telecomunicazione.

ART. 13 COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA

RIFERIMENTO ARTICOLO 13 DELLO STATUTO

Le modalità della votazione sono stabilite, di volta in volta, dall'Assemblea, salvo che per le nomine di persona a cariche direttive, che hanno luogo per scrutinio segreto, a meno che l'Assemblea stessa, con espressa delibera, non decida all'unanimità di provvedervi diversamente.

ART. 14 PRESIDENTE - SEGRETARIO DELL'ASSEMBLEA - VERBALE

RIFERIMENTO ARTICOLO 13 DELLO STATUTO

L'Assemblea Generale è presieduta di regola dal Presidente della Confederazione e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente più anziano di età, salvo che l'assemblea stessa non decida di eleggere nel suo seno altro Presidente.

Il Presidente, all'inizio della riunione, o nel corso della medesima, nel caso si debba effettuare una o più votazioni a scrutinio segreto, propone all'Assemblea la nomina di due scrutatori.

Il Direttore Generale della Confederazione è di diritto Segretario degli Organi confederali.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono fatte risultare da verbale sottoscritto dal Presidente, dal segretario e, laddove designati, dagli scrutatori.

ART. 15 CONVOCAZIONE DEL COMITATO DIRETTIVO

RIFERIMENTO ARTICOLO 15 DELLO STATUTO

Il Comitato Direttivo è convocato a cura della Presidenza, mediante avviso raccomandata o P.E.C., spedito ai suoi componenti almeno dieci giorni prima della data fissata per l'adunanza, con l'indicazione del



giorno, dell'ora e del luogo della riunione, tanto per la prima che per la seconda convocazione.

L'avviso deve, inoltre, contenere l'ordine del giorno.

In caso di particolare urgenza, la convocazione del Comitato Direttivo può essere fatta anche con telegramma, con avviso non minore di tre giorni.

Quando il Comitato Direttivo si riunisca su richiesta di almeno due Federazioni Nazionali di Categoria o quattro Federazioni /Unioni Regionali degli Agricoltori, la convocazione deve essere fatta entro trenta giorni dalla richiesta stessa.

Il Comitato Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi componenti; le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti. In caso di parità decide il voto del Presidente.

Le deliberazioni del Comitato Direttivo saranno fatte risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il Comitato può riunirsi validamente anche in audio o audio/video conferenza a condizione che sia garantita la partecipazione effettiva dei componenti. In particolare occorre garantire:

- che siano presenti nello stesso luogo della riunione il Presidente ed il Segretario che provvederanno alla formalizzazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al Presidente del Comitato di accertare l'identità e legittimazione degli intervenuti, il regolare svolgimento della adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito agli intervenuti la discussione e la votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura di Confagricoltura nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante;

La riunione del Comitato potrà tenersi in modalità mista, con facoltà di ciascuno dei componenti di intervenire preferibilmente in presenza o mediante mezzi di telecomunicazione.



ART. 16 CONVOCAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA

RIFERIMENTO ARTICOLO 17 DELLO STATUTO

La Giunta Esecutiva è convocata a cura della Presidenza, mediante avviso raccomandata o P.E.C., spedito ai componenti di essa, almeno sette giorni prima della data fissata per l'adunanza, con l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione.

In casi di particolare urgenza, la convocazione della Giunta Esecutiva può essere fatta anche per telegramma, con avviso non minore di tre giorni.

Le deliberazioni della Giunta Esecutiva saranno fatte risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

La richiesta di convocazione della Giunta Esecutiva da parte di tre suoi componenti deve avvenire per iscritto, con lettera indirizzata al Presidente della Confederazione. In tal caso la convocazione della Giunta deve essere effettuata entro quindici giorni dalla richiesta stessa.

La Giunta può riunirsi validamente anche in audio o audio/video conferenza a condizione che sia garantita la partecipazione effettiva dei componenti. In particolare occorre garantire:

- che siano presenti nello stesso luogo della riunione il Presidente ed il Segretario che provvederanno alla formalizzazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al Presidente della Giunta di accertare l'identità e legittimazione degli intervenuti, il regolare svolgimento della adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito agli intervenuti la discussione e la votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura di Confagricoltura nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante;

La riunione della Giunta potrà tenersi in modalità mista, con facoltà di ciascuno dei componenti di intervenire preferibilmente in presenza o mediante mezzi di telecomunicazione.

La Giunta è validamente costituita quando è presente la maggioranza dei



suoi componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti, in caso di parità dei voti decide il voto del Presidente.

ART. 17 DECADENZA DALLA GIUNTA ESECUTIVA

RIFERIMENTO ARTICOLO 17 DELLO STATUTO

La decadenza dalla Giunta Esecutiva, per l'assenza a tre riunioni consecutive senza giustificato motivo, è dichiarata dalla Giunta stessa su proposta del Presidente ed è comunicata al componente decaduto con lettera raccomandata.

E' ammesso ricorso al Comitato Direttivo entro quindici giorni dalla notifica.

In caso di decadenza di un componente la Giunta Esecutiva si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, punto 6, dello Statuto.

ART. 18 INCOMPATIBILITÀ DEL PRESIDENTE

RIFERIMENTO ARTICOLI 9 E 19 DELLO STATUTO

Il Presidente della Confederazione, nonché il Vicepresidente o il componente la Giunta Esecutiva, che accetti cariche in partiti politici o la candidatura al Parlamento Nazionale o ai Consigli regionali, è tenuto ai sensi dell'articolo 9 dello statuto, a rassegnare le dimissioni dal suo incarico.

In caso di dimissioni di un componente la Giunta Esecutiva si applicano le disposizioni di cui all'articolo 16.6 dello Statuto.

ART. 19 COLLEGIO DEI REVISORI

RIFERIMENTO ARTICOLO 21 DELLO STATUTO

Il Collegio dei Revisori dei Conti si riunisce su convocazione per avviso raccomandata o P.E.C. e ad iniziativa del Presidente del Collegio stesso, con preavviso di almeno sette giorni.

In caso di urgenza, la convocazione può essere fatta anche per telegramma con preavviso di tre giorni.

La riunione del Collegio dei Revisori si potrà tenere con modalità da remoto nel rispetto dei principi di cui all'art. 15 del presente regolamento.



ART. 20 COLLEGIO DEI PROBIVIRI

RIFERIMENTO ARTICOLO 22 DELLO STATUTO

I probiviri si pronunciano sugli argomenti che sono ad essi sottoposti dalla Giunta Esecutiva o da una Organizzazione confederata ai sensi dello statuto.

Per ogni questione deferita ai Probiviri, essi nominano tra di loro i tre Probiviri che compongono il Collegio, al quale spetta di stabilire la procedura da seguire nel caso sottoposto.

L'adesione alla Confederazione comporta anche per gli Enti affiliati di cui all'art. 4, nonché per gli Enti aderenti, di cui all'articolo 5 dello statuto, l'accettazione ad ogni effetto della clausola arbitrale.

ART. 21 FEDERAZIONI NAZIONALI DI PRODOTTO

RIFERIMENTO ARTICOLO 25 DELLO STATUTO

Le Federazioni Nazionali di Prodotto sono istituite dal Comitato Direttivo ai sensi dell'articolo 3 dello Statuto.

Fanno parte di diritto di ciascuna Federazione Nazionale di Prodotto i Presidenti delle corrispondenti Sezioni Regionali di Prodotto, se costituite.

Il Presidente ed il Vice Presidente delle Federazioni Nazionali di Prodotto durano in carica quattro anni, in coincidenza con il mandato degli organi elettivi confederali.

Le Federazioni Nazionali di Prodotto approvano, entro 30 giorni dalla loro istituzione, il proprio Regolamento, da sottoporre alla ratifica del Comitato Direttivo.

Le Federazioni Nazionali di Prodotto si riuniscono per iniziativa del Presidente, ogni qualvolta lo ritenga necessario, o quando la convocazione venga richiesta da almeno cinque componenti

ART. 22 FEDERAZIONI NAZIONALI DI CATEGORIA

RIFERIMENTO ARTICOLO 26 DELLO STATUTO

L'attività delle Federazioni Nazionali di Categoria e dei rispettivi Sindacati Provinciali/Regionali, si svolge nell'ambito della Confederazione, delle Federazioni Regionali e delle Unioni Provinciali/Interprovinciali/Regionali



Agricoltori.

Ciascuna Federazione Nazionale di Categoria ha un proprio statuto, deliberato dalla rispettiva Assemblea e ratificato dal Comitato Direttivo Confederale.

Ogni Federazione Nazionale di Categoria cura, nell'ambito confederale, gli interessi attinenti alla categoria rappresentata entro i limiti delle direttive di carattere generale stabilite dagli Organi della Confederazione.

Le Federazioni Nazionali di Categoria potranno, in casi particolari, richiedere contribuzioni straordinarie ai loro Sindacati provinciali, previa comunicazione alla Giunta, alla quale compete di dare la relativa autorizzazione.

ART. 23 DIRETTORE DELLE FEDERAZIONI REGIONALI

RIFERIMENTO ARTICOLO 28 DELLO STATUTO

Il Direttore della Federazione Regionale fa parte del personale confederale, salvo che non venga nominato dalla Federazione Regionale ai sensi dell'art. 28 ult.co.

Egli non potrà, di norma, ricoprire altri incarichi nell'Organizzazione, salvo eccezioni autorizzate preventivamente, ed in via temporanea, dalla Confederazione.

ART. 24 BILANCI DELLE FEDERAZIONI REGIONALI

RIFERIMENTO ARTICOLO 28 DELLO STATUTO

Alla formazione dei bilanci delle Federazioni Regionali provvedono le Unioni Provinciali/Interprovinciali Agricoltori da cui sono formate, mediante contributi da fissarsi anno per anno, e da ogni altro tipo di contribuzione.

La Confederazione, in caso di ritardo di oltre sei mesi nel versamento da parte delle Unioni Provinciali/Interprovinciali Agricoltori della loro contribuzione alla Federazione Regionale e laddove sussistano crediti delle stesse in esubero rispetto alla quota di propria spettanza, se ne potrà avvalere per provvedere al finanziamento relativo. In tale caso rimarrà direttamente a carico delle Unioni interessate l'eventuale differenza non coperta.

In caso di mancato intervento della Confederazione l'Unione è dichiarata inadempiente.



ART. 25 SETTORE GIOVANILE

RIFERIMENTO ARTICOLO 31 DELLO STATUTO

L' "Associazione Giovani di Confagricoltura – ANGA" si articola in Sezioni Provinciali/Interprovinciali e Sezioni Regionali.

L'attività dell'Associazione e delle Sezioni Provinciali/Interprovinciali/Regionali si svolge esclusivamente nell'ambito della Confederazione e delle sue articolazioni territoriali.

La regolamentazione dei rapporti fra Unioni Provinciali/Interprovinciali Agricoltori e Sezioni Provinciali/Interprovinciali Giovani Agricoltori, nonché fra Federazioni/Unioni Regionali e Sezioni Regionali Giovani Agricoltori, è determinata sulla base di regolamenti-tipo predisposti dalla Confederazione d'intesa con i Giovani di Confagricoltura.

Lo statuto dell'ANGA stabilisce i requisiti per l'ammissione dei propri soci ed il limite massimo di età per l'appartenenza ad essa.

Possono far parte dell'ANGA i giovani agricoltori che a qualsiasi titolo conducano, coadiuvino nella conduzione, dirigano, in forma singola o associata, imprese agricole. Possono rivestire cariche dirigenziali a livello provinciale, regionale o nazionale solo i giovani agricoltori la cui azienda sia associata alla Confederazione Generale dell'Agricoltura Italiana.

Alla riunione degli Organi dell'ANGA possono partecipare il Presidente, i Vice Presidenti ed il Direttore Generale della Confederazione.

ART. 26 DIRETTORE GENERALE

RIFERIMENTO ARTICOLO 33 DELLO STATUTO

I provvedimenti concernenti l'ordinamento degli Uffici, il personale e la disciplinata funzionalità dei Quadri confederali sono adottati dal Direttore Generale a mezzo ordini e note di servizio.

ART. 27 BILANCI

RIFERIMENTO ARTICOLO 36 DELLO STATUTO

Il Bilancio preventivo è portato alla approvazione della Assemblea Generale da tenersi non oltre il 31 dicembre; il Bilancio consuntivo è portato



alla approvazione della Assemblea Generale da tenersi non oltre il 31 luglio di ciascun anno.

Il Bilancio preventivo ed il Bilancio consuntivo sono a disposizione delle Unioni confederate, presso gli uffici confederali, a decorrere dal ventesimo giorno antecedente la riunione dell'Assemblea.

Il Bilancio della Confederazione dovrà provvedere anche alle necessità funzionali delle Organizzazioni confederate a carattere nazionale. Gli interventi relativi sono deliberati dalla Giunta Esecutiva.

ART. 28 MODIFICAZIONI STATUTARIE

RIFERIMENTO ARTICOLO 39 DELLO STATUTO

Le proposte di modifica dello statuto sono rese note ai componenti l'Assemblea con un congruo anticipo rispetto alla convocazione della stessa.

ART. 29 SCIoglimento E LIQUIDAZIONE DELLA CONFEDERAZIONE

RIFERIMENTO ARTICOLO 40 DELLO STATUTO

I motivi per lo scioglimento della Confederazione devono formare oggetto di una dettagliata relazione del Comitato Direttivo, da comunicarsi ai componenti l'Assemblea, contestualmente all'avviso di convocazione della medesima.

I componenti il Collegio di Liquidatori non dovranno aver rivestito cariche sociali nella Confederazione al momento della delibera di scioglimento della medesima.

La destinazione delle attività patrimoniali dovrà essere fatta a favore di Organizzazioni a livello nazionale, regionale o provinciale, operanti nel settore della difesa degli interessi sindacali e professionali dell'imprenditoria agricola, nonché nel settore dell'assistenza tecnica ed economica e dell'istruzione professionale in agricoltura.

Confagricoltura

Corso Vittorio Emanuele II, 101

00186 ROMA

Tel: +39 06 68521

info@confagricoltura.it

www.confagricoltura.it

Statuto e Regolamento approvato il
14 dicembre 2022 e stampato a gennaio 2023

